PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Piani Comunali ed Intercomunali di Protezione Civile. Legge 12.7.2012 n° 100

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

ELABORATO R1:
RELAZIONE GENERALE

Regione Calabria

Comune di Verzino (KR)

Soggetti realizzatori:

Ing. Francesco Mangone

Dott. Geol. Michelangelo Zappa

Soggetto proponente:
Comune di Verzino (KR)

Sindaco:
Ing. Franco Parise

RUP:
Geom. Pietro Ferraro

Visti:

Marzo 2018

INDICE

Premessa _____ *4*

CAPITOLO PRIMO
Protezione Civile e Pianificazione di Emergenza

1.1. La Protezione Civile _____ *7*
1.2. Che cosa significa programmare e pianificare le emergenze _____ *10*
1.3. Il Piano Comunale di Protezione Civile: obiettivi strategici e operativi generali _____ *15*
1.4. Il Metodo Augustus _____ *16*
1.5. Caratteristiche di base per la pianificazione di emergenza: definizione di piano, successo di una operazione di Protezione Civile, struttura di un piano _____ *18*
1.6. Criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza _____ *19*
1.7. Vitalità di un piano: aggiornamento periodico, attuazione di esercitazioni e informazione alla popolazione _____ *35*

CAPITOLO SECONDO
Quadro normativo di riferimento

2.1. Evoluzione storico-normativa _____ *38*
2.2. Inquadramento normativo: la Legislazione nazionale vigente in materia di Protezione Civile _____ *40*
2.3. Inquadramento normativo: la Legislazione della Regione Calabria _____ *46*
2.4. Autorità e componenti del Sistema di Protezione Civile: ruoli, funzioni e competenze secondo la legislazione nazionale vigente _____ *47*
2.5. Il Servizio di Protezione Civile della Regione Calabria: ruoli, funzioni e competenze dei vari Enti Locali _____ *56*

CAPITOLO TERZO
Analisi e caratteristiche del territorio comunale di Verzino

3.1. Notizie storiche su Verzino _____ *64*
3.2. Il contesto territoriale ed ambientale generale del Comune di Verzino _____ *66*
3.2.1. Inquadramento territoriale _____ *66*
3.2.2. Caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio comunale di Verzino _____ *67*
3.3. Il sistema insediativo _____ *70*
3.3.1. I collegamenti _____ *70*
3.3.2. Sistema urbano e territoriale _____ *71*

3.4. Caratteristiche demografiche _____ *71*
3.4.1. Le tendenze demografiche _____ *71*
3.5. Quadro riepilogativo delle caratteristiche del territorio comunale di Verzino _____ *73*

CAPITOLO TERZO
Il Piano di Emergenza Comunale di Verzino

4.1. Contenuti del Piano _____ *76*
4.2. Obiettivi del Piano _____ *76*
4.3. Struttura del Piano _____ *78*

Premessa

La presente relazione generale è parte integrante della proposta di Piano di Emergenza Comunale di Verzino (KR).
La relazione in oggetto è suddivisa in tre Capitoli:

- CAPITOLO PRIMO: Protezione Civile e Pianificazione di Emergenza
  parte introduttiva generale sul rapporto che intercorre tra la protezione Civile e la Pianificazione di Emergenza a scala comunale
- CAPITOLO SECONDO: Quadro normativo di riferimento
  in cui vengono affrontati e descritti gli aspetti normativi che regolano l'attività di Protezione Civile;
- CAPITOLO TERZO: Analisi e caratteristiche del territorio comunale di Verzino
  In cui vengono illustrate le caratteristiche generali del Comune di Verzino.

E' fondamentale premettere che la fase di elaborazione del Piano di Emergenza Comunale di Verzino ha avuto inizio diversi mesi prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile". Il piano suddetto, quindi, è stato redatto e strutturato in osservanza a quanto previsto dalla Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" (nonché dal Metodo Augustus messo a punto dal Dipartimento della Protezione Civile, dalle indicazioni provenienti dal Piano di Assetto Idrogeologico della Calabria e di tutta la legislazione regionale in materia di Protezione Civile): **esso, quindi, non risulta in contrasto con quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile"** il quale, di fatto, abroga la Legge 225/1992.

Il Piano di Emergenza Comunale va considerato un punto di partenza e non un punto di arrivo, per diverse ragioni.
Esso pianifica il da farsi nella gestione delle emergenze, sulla base delle attuali conoscenze dei rischi presenti nel proprio territorio comunale. E' evidente, quindi, che la sua efficacia è direttamente proporzionale al livello di conoscenza del territorio e delle sue fragilità: naturalmente si tratta di una conoscenza sempre suscettibile di ulteriori approfondimenti e aggiornamenti. Molti di questi approfondimenti e aggiornamenti sono possibili soltanto mediante un lavoro sinergico e coordinato con le altre strutture comunali e con gli altri enti che operano sul territorio, a livello provinciale e regionale.
Il Piano, quindi, già in fase di redazione deve essere un'opera collettiva, alla quale devono fornire il loro contributo tutte le componenti tecniche del Comune, capaci di dare un apporto utile nella consapevolezza che da un piano efficace dipende la sicurezza del territorio e dei cittadini in situazioni di emergenza.
In fase di gestione del Piano, nelle situazioni di emergenza, l'efficacia degli interventi dipende da quanto le varie componenti chiamate ad allertarsi sono in grado di operare in maniera sinergica e coordinata, con la piena consapevolezza dei loro compiti.

Infine, un miglioramento della sicurezza complessiva del territorio si ottiene anche se c'è una consapevolezza diffusa, sia nelle istituzioni che nei cittadini, delle fragilità del territorio e dei rischi che ne derivano. Solo da questa consapevolezza diffusa può nascere un atteggiamento

generalizzato di attenzione all'uso del territorio, che è forse il fattore più importante di prevenzione.
Il Piano di Emergenza Comunale è uno strumento finalizzato soprattutto alla pianificazione delle attività ed interventi d'emergenza e soccorso che devono essere attuati in occasione del verificarsi d'eventi calamitosi in un determinato territorio che condizionano la sicurezza delle persone ovvero interferiscono anche in modo grave con il normale andamento delle attività umane: la dotazione del Piano è principalmente orientata alla salvaguardia della vita umana e secondariamente, dove la risposta dell'ambiente fisiografico lo consente, alla protezione dei beni.
In particolare, il Piano di Emergenza Comunale è "indispensabile" per ridurre i tempi di intervento e gli effetti a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, in tutte le aree suscettibili di rischio causato dall'insediamento intensivo e sregolato delle attività umane.

Nella redazione del Piano si deve cercare di dare una risposte alle domande:

1) quale eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare il territorio comunale?
2) quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati?
3) quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell'evento con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana?
4) a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze?

Per poter rispondere a tali domande e soddisfare queste necessità occorre innanzitutto definire gli scenari di rischio presenti all'interno del territorio comunale al fine di poter disporre di un quadro globale ed attendibile relativo all'evento atteso e quindi poter dimensionare, preventivamente, la risposta operativa necessaria al superamento della calamità, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana (quanto personale, quanti volontari, quali strutture di comando e controllo, quali strade o itinerari di fuga, quali strutture di ricovero, aree sanitarie, etc.).

Il Piano è dunque uno strumento di lavoro tarato su una situazione "verosimile" sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, aggiornabile e integrabile non solo in riferimento all'elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto quando si acquisiscano nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni degli scenari, o ancora quando si disponga di nuovi o ulteriori sistemi di monitoraggio e allerta alla popolazione.
Considerato che il rischio presente in un territorio può fare riferimento a diverse tipologie di evento (alluvioni, terremoti, frane...) il Piano deve prevedere uno o più "scenari di rischio", a cui possono corrispondere diverse tipologie di intervento.
Il concetto-chiave della pianificazione di emergenza è comunque cercare di prevedere gli scenari e le azioni conseguenti: occorre tuttavia essere consapevoli che sarà probabile, in ogni emergenza, dover affrontare qualcosa di non previsto: pertanto occorre uno strumento dotato della massima flessibilità e contemporaneamente capace di creare i presupposti (ad es. attraverso le esercitazioni) affinché anche in questi casi vi siano le migliori condizioni di successo.

La normativa di comparto assegna al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le attività di Protezione Civile (prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) atteso che il Sindaco è la persona/istituzione che il cittadino riconosce quale massimo riferimento locale.

Il Sindaco, Autorità comunale di Protezione Civile, è il responsabile primo delle attività volte alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al verificarsi di una situazione d'emergenza ed acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita ed adotta i necessari provvedimenti.
In ragione della normativa statale e regionale vigente, per il corretto espletamento delle responsabilità ad esso affidate, ogni Sindaco ha il dovere di dotarsi di una struttura operativa in grado di assisterlo nelle fasi preventive ed organizzative del sistema comunale di Protezione Civile, nonché nelle fasi operative volte al superamento dell'emergenza.

In particolare si ricordano le principali incombenze ascritte alle competenze e responsabilità del Sindaco:

a) organizzare una struttura operativa comunale (tecnici comunali, volontari, imprese, ecc.) per assicurare i primi interventi di Protezione Civile con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana;
b) attivare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
c) fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio ed attivare opportuni sistemi di allerta;
d) provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altri rischi specie in presenza di ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
e) assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta;
f) individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione esposta, attivando se del caso sgomberi preventivi.

Il Piano di emergenza Comunale di Verzino è strutturato sulla base di due elementi principali:

a) i dati di base e gli scenari che consistono nella raccolta ed organizzazione di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, della distribuzione della popolazione e dei servizi, dei fattori di pericolosità, di rischio, della vulnerabilità e dei conseguenti scenari al fine di disporre di tutte le informazioni antropico-territoriali utili alla gestione dell'emergenza;
b) il modello di intervento che consiste nell'individuazione dei soggetti, delle competenze, delle procedure operative necessarie all'organizzazione ed all'attivazione delle azioni corrispondenti alle necessità di superamento dell'emergenza, nonché nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari livelli di comando e controllo, per la gestione delle emergenze.

1. Protezione Civile e Pianificazione di Emergenza

1.1. La Protezione Civile

Con il termine Protezione Civile non si intende, come è opinione diffusa, solo l'insieme di mezzi e risorse umane che intervengono in una situazione di emergenza, bensì un concetto molto più ampio, ovvero tutto ciò che viene predisposto e configurato per prevedere, prevenire o affrontare eventi eccezionali che colpiscono il territorio e la comunità sociale. Si tratta, quindi, di un'attività complessa la quale si articola a diversi livelli e che ha come scopi fondamentali la riduzione della possibilità che i fenomeni calamitosi avvengano e la minimizzazione della reazione sociale, nel caso che tali fenomeni non possano essere evitati.
In definitiva col termine "Protezione Civile" si tende ad indicare una precisa funzione dei pubblici poteri finalizzati alla salvaguardi di persone e cose di un dato territorio.
A tal proposito è utile riportare il decalogo della Protezione Civile:

A. La Protezione Civile è cultura.
B. La Protezione Civile è informazione.
C. La Protezione Civile è prevenzione.
D. La Protezione Civile è tutela dell'ambiente.
E. **La Protezione Civile è pianificazione.**
F. La Protezione Civile è organizzazione.
G. La Protezione Civile è coordinamento.
H. La Protezione Civile è ottima comunicazione.
I. La Protezione Civile è tecnologia avanzata di radio, telefonia, elettronica, informatica e telematica.
J. La Protezione Civile è gestione ordinaria di: specifiche, procedure, piani, risorse e rischi.
K. La Protezione Civile coordinamento straordinario di forze ordinarie.
L. La Protezione Civile è l'insieme di forze eccezionali e delle iniziative che vengono poste in essere per affrontare situazioni catastrofiche straordinarie, le quali non possono essere affrontate da forze ed in tempi normali.

La protezione civile non può considerarsi come una attività di sola assistenza dopo che un evento dannoso si sia verificato, ma piuttosto come una attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, di soccorso alle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria diretta a superare l'emergenza. L'attività di Protezione Civile deve armonizzarsi, infine e compatibilmente con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio. È concetto ormai sufficientemente accettato che l'incidente diventa catastrofe, e il soccorso diventa protezione civile, quando la gravità o la complessità di un evento calamitoso sono tali da richiedere un intervento complesso e coordinato di più forze specialistiche.

La Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", ancora oggi riferimento principale in materia, ha organizzato la Protezione Civile come Servizio Nazionale, al cui coordinamento provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione Civile.
A differenza di quanto avviene nella maggior parte dei paesi europei, nella Protezione Civile italiana è coinvolta l'intera organizzazione statale, centrale e periferica: Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata,

presente sul territorio nazionale partecipano secondo le proprie competenze, fino alla stessa cittadinanza. La ragione di questa scelta è duplice: da una parte, l'attuale tendenza ad aumentare il peso, le competenze e le responsabilità delle istituzioni regionali e locali, secondo il principio della sussidiarietà; dall'altra, il contesto territoriale italiano, il quale presenta una gamma di possibili rischi di calamità e catastrofi sconosciuta negli altri paesi europei. Attuare un intervento locale significa intervenire al livello più vicino alla popolazione nel minor tempo possibile; nel caso in cui la situazione lo richieda, si mobilitano i livelli superiori, integrando secondo le necessità le forze disponibili locali. Tale schema operativo risponde, sostanzialmente, a criteri di efficienza ed efficacia. La Protezione Civile, così come definito dall'art. 1 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 ha il compito specifico di "*..tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi*". Si tratta di Protezione Civile quando la gestione di un evento, per la gravità, la complessità e/o vastità dello stesso richiede competenze plurime e l'intervento coordinato e sinergico di più Enti e/o Organizzazioni. Essa, quindi, rappresenta l'organismo preposto ad attuare tutte le misure di previsione e prevenzione dei maggiori rischi presenti sul nostro territorio, legati ad eventi calamitosi sia naturali sia antropici.
Il sistema di Protezione Civile italiano è organizzato in diverse componenti e strutture senza gerarchia. Esso funziona attraverso la sinergica collaborazione fra tutte le componenti grazie al principio di sussidiarietà.
La Protezione Civile:

- **è una funzione pubblica**: la Protezione Civile è materia che deve essere assunta fra i compiti fondamentali della Pubblica Amministrazione, da svolgere in modo costante ed organizzato, in quanto non può più, come in passato, essere considerata un'incombenza episodica ed occasionale, un insieme di forze da mettere in campo esclusivamente quando si devono attivare interventi di soccorso alla popolazione;
- **è una funzione volta al coordinamento**: il coordinamento è forse la fase più delicata e strategicamente importante per l'attività di Protezione Civile, che interessa trasversalmente tutti i settori della vita civile, e necessità perciò di esercitare tale funzione di coordinamento in modo efficace ed efficiente, al fine del raggiungimento dei suoi obiettivi;
- **è il coordinamento di misure organizzative**: si potrebbe dire che il servizio di Protezione Civile costituisce la formula organizzatoria per l'attuazione, nel campo dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, dello slancio e dell'impegno solidaristico (va ricordato in proposito l'art. 2 della Costituzione: "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*");
- **è il coordinamento di tutte le azioni, nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali**: le azioni di Protezione Civile, proprio perché incidono sulle più diverse sfaccettature della vita civile, non sono astrattamente prefigurabili e tipizzabili, ma devono tutte indistintamente, sia che riguardino gli aspetti conoscitivi di raccolta ed elaborazione delle informazioni, sia che attengano agli aspetti più prettamente giuridici o viceversa operativi e gestionali, essere esercitate con il massimo livello di coordinamento e di sinergia possibili;
- è diretta a **garantire l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente**: questo è l'oggetto su cui si esplica l'attività di Protezione Civile e, nel contempo, ne rappresenta l'obiettivo e la finalità, cioè la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità;

- è chiamata in campo **all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno**: mentre è evidente il ruolo della Protezione Civile in caso di minaccia conclamata e grave pericolo in atto per la pubblica incolumità, sono stati necessari molti decenni di dibattito e molte calamità dagli effetti disastrosi per comprendere appieno ed affermare senza incertezze il ruolo fondamentale della Protezione Civile in caso di pericolo incombente e, quindi, delle sue azioni di prevenzione urgente;
- è attivata quando gli eventi sono di **natura ed estensione tali da dover essere fronteggiati con misure straordinarie**: la Protezione Civile interviene solo in casi connotati da straordinarietà, in quanto l'ordinaria gestione del territorio esula dal suo campo d'azione;
- nonché a **garantire il tempestivo soccorso**: è l'attività a cui più comunemente si pensa quando si parla di Protezione Civile. Essa è certamente importantissima, ma lo è altrettanto, e forse di più, quell'attività tesa a ridurre i casi in cui il soccorso si rende necessario, e cioè l'attività di prevenzione.

La Protezione Civile non è da intendersi semplicemente come una risposta straordinaria di fronte all'emergenza, bensì come istituzione ed erogazione di un servizio continuativo e diffuso, di cui si garantisce il funzionamento anche in tempo ordinario.
Sebbene le azioni di Protezione Civile non siano facilmente sintetizzabili, per la loro connaturata varietà e variabilità, fattore determinante per l'efficace superamento degli eventi calamitosi, esse possono essere raggruppate in quattro grandi "famiglie", secondo quanto stabilisce l'art. 2 della **Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"** (***Fig. 1***):

1. **azioni di previsione**: sono azioni a contenuto prevalentemente scientifico, in quanto dirette allo studio ed alla individuazione delle cause degli eventi calamitosi ed alla determinazione dei rischi incidenti su un determinato territorio, anche in relazione alla probabilità del loro verificarsi in un arco temporale determinato;
2. **azioni di prevenzione**: sono azioni che, partendo dalle conoscenze acquisite a seguito delle azioni di previsione, consistono nelle attività tecniche finalizzate ad evitare o ridurre il prodursi di danni a seguito degli eventi calamitosi;
3. **azioni di soccorso**: sono azioni volte a garantire alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza, nonché a contenere l'impatto e gli effetti degli eventi stessi;
4. **azioni di superamento dell'emergenza**: sono azioni volte al ripristino delle situazioni di normalità nel post-evento, ossia interventi diretti a consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni. Fanno parte di questa tipologia di azioni, a titolo esemplificativo, gli interventi tecnici di messa in sicurezza del territorio e le attività volte all'assegnazione di contributi a privati ed imprese a titolo di ristoro dei danni.

Appare quindi evidente come esistano due "tempi di lavoro": il tempo ordinario e il tempo dell'emergenza. Se il tempo ordinario è assimilabile ad una struttura tranquilla e metodica in cui si svolgono attività di studio e preparazione, il tempo dell'emergenza è caratterizzato da una struttura dinamica, rigidamente gerarchica, priva di orari e di riserve mentali, pronta ad affrontare situazioni imprevedibili, più simile ad un reparto militare che ad un normale ufficio, dove non sono ammesse verifiche e dubbi, ma solo la pronta esecuzione di manovre già stabilite o l'esecuzione automatica di ordini per i quali non c'è tempo di spiegazioni. Una caratteristica della Protezione civile è la sua necessità di raccordare e coordinare azioni e operatori disparati, eterogenei, non

abituati ad operare congiuntamente, dotati di linguaggi e metodi dissimili: per questo motivo è fondamentale che alla base ci sia un sistema di azione chiaro e di facile accesso sul quale fare affidamento.
L'azione deve essere preceduta da una pianificazione, soggetta ad indirizzi regionali, ma che comunque affronti i seguenti aspetti:

a) conoscenza approfondita del territorio da un punto di vista morfologico, ambientale, sociale e giuridico;
b) analisi dei rischi che gravano sul territorio;
c) valutazione delle risorse (umane e materiali) disponibili e/o necessarie al superamento di una situazione di emergenza;
d) strategie consolidate di azione.

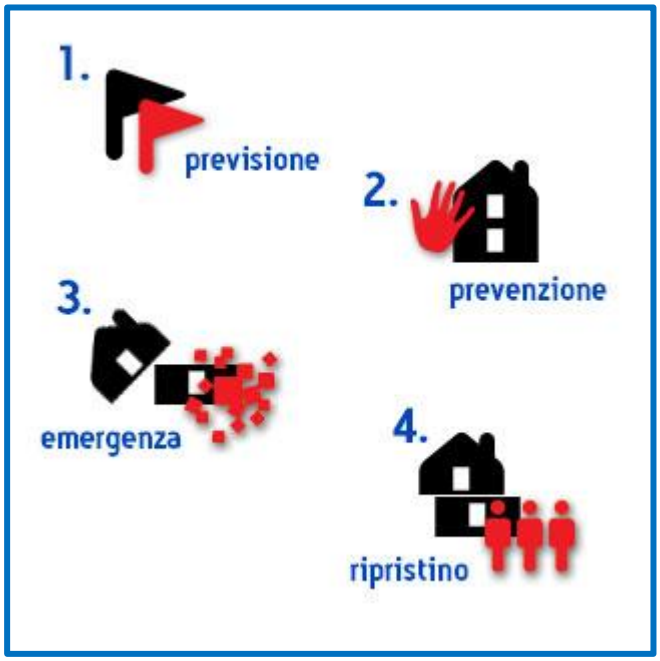

Fig. 1 Azioni di Protezione Civile

1.2. Che cosa significa programmare e pianificare le emergenze

Col termine "pianificazione" si intende l'insieme delle azioni volte a definire le regole di comportamento da seguire nell'affrontare una determinata problematica. Per questo, se con la definizione "pianificazione urbanistica" ci si riferisce alle operazioni di governo del territorio, quando si parla di "pianificazione di Protezione Civile" gli oggetti in discussione sono le attività di previsione e prevenzione dei rischi e l'insieme delle procedure da seguire in caso di rischio per la popolazione.
La pianificazione d'emergenza, all'interno del sistema comunale di Protezione Civile, rappresenta e costituisce il più importante adempimento amministrativo previsto dalla normativa vigente, al fine di assicurare una efficace azione di salvaguardia della pubblica incolumità in caso di eventi calamitosi di vario genere.

È evidente, quindi, che la pianificazione delle emergenze non deve assolutamente limitarsi alla sola e semplice gestione operativa, ma deve fare "riferimento" e considerare tutte quelle attività propedeutiche (di natura tecnico-scientifica) da intraprendere adeguatamente in "tempo di pace".
In realtà il termine "pianificazione" assume un duplice significato: da un lato coincide con quell'insieme di strumenti e procedure operanti mediante cui affrontare e gestire l'evento calamitoso in senso stretto; dall'altro presuppone un concetto più ampio e che fa riferimento al principio della prevenzione. Sotto questo profilo, la pianificazione d'emergenza confluisce in una realtà di più ampio respiro, assumendo la denominazione di Piano Comunale di Protezione Civile.
Il piano, soprattutto, è uno strumento che pianifica, ispira e sviluppa, attraverso attribuzioni e compiti ben precisi, l'insieme di progettualità ed obiettivi che l'organo della Protezione Civile mette in campo. È evidente, quindi, che realizzare una moderna ed efficace pianificazione, trascurando questa necessaria e fondamentale parte attuative e di diretta integrazione nelle attività ordinarie del Servizio di Protezione Civile, potrebbe significare, in altri termini, creare uno strumento valido sulla carta ma sostanzialmente incompiuto sotto il profilo della concreta consistenza pratica. E se ciò vale per le cosiddette micro-emergenze di Protezione Civile, cioè quelle riguardanti rischi minori, diviene ancor più importante e significativa proprio per le macro-emergenze, tanto per la vastità e gravità dell'evento tanto per il coinvolgimento di numerosi enti ed istituzioni con le quali si rende necessario realizzare un dialogo costruttivo, efficace e collaborativo.
Il piano, "in tempo di pace", costituisce lo strumento essenziale per le attività di tipo formativo e di qualificazione per tutti gli operatori di Protezione Civile e per la popolazione stessa, la quale è doveroso venga informata dei rischi esistenti e delle norme di autoprotezione e solidarietà in esso contenute; nelle fasi operative, al verificarsi dell'evento calamitoso, deve, invece, poter consentire a quegli stessi operatori di gestire l'emergenza in modo ottimale e lineare. In tale ottica, quindi, emerge il bisogno primario di dover coniugare due fondamentali istanze: la prima di carattere formativo e la seconda legata, invece, alla gestione dell'emergenza.
A tal proposito, un requisito di primaria importanza affinché si abbia una corrette ed innovativa pianificazione di Protezione Civile, deve essere quello di procedere attraverso una visione d'insieme, composta non più esclusivamente da una parte propedeutica di carattere conoscitivo sulle tipicità e caratteristiche del rischio in esame e da un'altra di tipo sostanzialmente operativo. Diviene fondamentale, invece, perseguire l'effettiva unione dei momenti, al fine di identificare il livello di rischio e gli effetti locali che esso è in grado di produrre, dimensionare le risorse esistenti e porre in essere una appropriata ed efficace azione di contrasto all'evento calamitoso.
Un ulteriore aspetto di cui tener conto riguarda il funzionamento e l'operatività del piano comunale di Protezione Civile, con particolare riferimento agli attori principali a cui si rivolge e dai quali dipende l'effettiva riuscita di quanto disposto nella parte relativa agli elementi procedurali e di gestione operativa. Come già detto, in "tempo di pace" sia gli addetti ai lavori sia la popolazione sono "investiti" di compiti ed attività preparatorie ben precise. In "emergenza", invece, per mettere in condizione gli operatori impegnati – volontari e non – di dispiegare al meglio il proprio know how, unitamente agli apparati ed ai mezzi di cui dispongono, risulta necessario delimitare con precisione i ruoli e le competenze, in particolare all'interno di un ordine gerarchico il cui rispetto consente di salvaguardare il buon fine della gestione operativa vera e propria. In "emergenza", quindi, gli indirizzi e le varie comunicazioni dovrebbero seguire un ordine preferibilmente a cascata dall'alto verso il basso, cioè dalla sala operativa al luogo dell'emergenza:

ciò perché se le forze che contrastano le emergenze dovessero intrattenersi nel fornire tra loro informazioni sugli obiettivi e, soprattutto, su come attuarli, cioè in senso orizzontale, questo si tradurrebbe in una sicura paralisi delle operazioni di soccorso, con delle inevitabili ripercussioni negative su tutto il sistema di Protezione Civile (***Tab. 1, Tab. 2***).

Analisi comparata fra attività di programmazione e pianificazione		
Criteri generali di programmazione e pianificazione		
La programmazione deve essere distinta dalla pianificazione. Essa, infatti, attiene alla previsione e prevenzione, intesa come conoscenza dei rischi che insistono sul territorio nazionale e come attività di mitigazione dei rischi stessi. I programmi devono essere ricognitivi delle problematiche afferenti il territorio e devono prevedere l'individuazione di possibili soluzioni con specifico riferimento ai tempi ed alle risorse disponibili o da reperire. I piani consistono, invece, nell'insieme delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. I programmi costituiscono il presupposto per la pianificazione di emergenza. In ogni caso i piani devono sempre e comunque essere correlati ai programmi triennali di previsione e prevenzione, predisposti a livello nazionale, regionale e provinciale, rispettivamente dallo Stato, dalle Regioni e dalla Provincia.		
	Programmazione	**Pianificazione**
Definizione	L'attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell'evento, intesa come conoscenza tecnico-scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. In particolare, i programmi costituiscono il punto di riferimento per la determinazione delle priorità e delle gradualità temporali di attuazione degli interventi di Protezione Civile, in funzione della pericolosità dell'evento calamitoso, della vulnerabilità del territorio nonché delle disponibilità finanziarie.	L'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordinata delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso in cui si verifichi l'evento contemplato in un apposito scenario in un determinato territorio.
Livelli ed Enti e/o Amministrazioni competenti		
Livello nazionale		
Eventi di tipo "C" – L. 225/92 art. 2; D.Lgs. 112/98 art. 107		
	L'attività di programmazione nazionale deve riguardare scenari connessi a rischi che per loro natura o estensione richiedono l'indirizzo degli organi centrali dello Stato.	La pianificazione ha l'obiettivo di definire e coordinare gli interventi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari nonché per coordinare

Organismi di direzione e supporto: • Comitato Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi • Comitato Operativo della Protezione Civile		l'apporto delle varie Componenti e Strutture del Servizio Nazionale. I piani di emergenza nazionali saranno distinti per tipo di rischio e riferiti ad aree specifiche del territorio italiano individuate con il concorso della comunità scientifica e comunque oggetti di programmazione nazionale.
Livello regionale		
	Le Regioni	***Le Regioni***
Eventi di tipo "B" – Legge 225/92 art. 2; D.Lgs. 112/98 art. 108 comma a		
	L'attività di programmazione regionale deve riguardare scenari connessi a rischi che per loro natura ed estensione richiedono l'intervento delle Regioni sulla base degli indirizzi nazionali (D. Lgs. 112/98).	Attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Indirizzi per la predisposizione dei Piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92. Attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle aree colpite da eventi calamitosi. Spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3 della lettera f), del comma 1 dell'articolo 107 del D.Lgs. 112/98. Dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n° 185. Interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

Tab. 1 Analisi comparata fra attività di programmazione e pianificazione

<table>
<tr><th></th><th>Programmazione</th><th>Pianificazione</th></tr>
<tr><td colspan="3">Livello periferico</td></tr>
<tr><td></td><td>Le Province</td><td>Le Province</td></tr>
<tr><td colspan="3">Eventi di tipo “B” – L. 225/92 art. 2; D.Lgs. 112/98 art. 108 comma b</td></tr>
<tr><td></td><td>I programmi provinciali devono riguardare scenari connessi a rischi che per loro natura ed estensione hanno rilevanza provinciale</td><td rowspan="2">Sono attribuite le funzioni relative: alla predisposizione dei Piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di Protezione Civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Organismi di supporto:
• Comitato provinciale di protezione civile: è presieduto dal Presidente della Provincia o da un suo delegato e composto da un rappresentante del Prefetto, esperti in Protezione Civile, esperti delle varie tipologie di rischio (art. 13 L. 225/92).</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>I Comuni</td><td>I Comuni</td></tr>
<tr><td colspan="3">Eventi di tipo “A” – Legge 225/92 art. 2; D.Lgs. 112/98 art. 108 comma c</td></tr>
<tr><td></td><td>I Comuni concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di Protezione Civile con le funzioni relative all’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali.</td><td>Al Sindaco sono imposti: l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; la predisposizione dei Piani Comunali e/o Intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione, e in ambito montano, tramite le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza; la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione civile, dei servizi urgenti; l’utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.</td></tr>
</table>

Tab. 2 Analisi comparata fra attività di programmazione e pianificazione

1.3. Il Piano Comunale di Protezione Civile: obiettivi strategici e operativi generali

Da tempo, in seguito a grandi eventi calamitosi, si è giunti alla consapevolezza dell'importanza che rivestono gli Enti Locali nella gestione delle operazioni di soccorso. Ciò non solo perché gli Enti Locali sono diffusi sul territorio (e quindi possono raggiungere più velocemente le aree disastrate), ma anche perché sono i soggetti che meglio conoscono (da un punto di vista sociale, morfologico, urbanistico ed ambientale) il territorio stesso. E proprio tale conoscenza rappresenta il principale valore aggiunto dei Piani Comunali di Protezione Civile rispetto a qualsiasi altra forma di gestione dell'emergenza.

Possedere un Piano Comunale di Protezione Civile significa, quindi, per un amministratore o comunque per la persona chiamata a gestire l'emergenza, essere in grado di definire le priorità delle azioni da svolgere, grazie a tutte una serie di procedure pensate in "tempo di pace" ed una serie di informazioni facilmente accessibili e, soprattutto, organizzate in forma di cartografia. Quest'ultima, infatti, deve fornire l'ubicazione di tutte le fonti di rischio e/o pericolo esistenti sul territorio comunale, ma anche quella di tutte le risorse e le informazioni a cui si può attingere per fronteggiare le necessità. Il Piano, quindi, rappresenta uno strumento operativo pensato e realizzato per razionalizzare e velocizzare le azioni delle diverse forze coinvolte nel soccorso. In particolare, la persona chiamata a coordinare le operazioni, se il piano è ben fatto ed esaustivo, risulta infatti in grado di agire in maniera razionale (svincolato dall'emotività del momento, grazie alle procedure operative) ed efficiente (grazie alle conoscenze che acquisisce dalla cartografia e dagli altri documenti di piano).

Lo scopo principale della stesura di un Piano Comunale di Protezione Civile, partendo dalle analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è l'organizzazione delle procedure di emergenza, dell'attività di monitoraggio del territorio e dell'assistenza alla popolazione. Appare evidente, quindi, che risulta fondamentale l'analisi dei fenomeni, naturali e non, i quali si presentano come potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e la popolazione.

Un Piano Comunale di Protezione Civile ha come fine principale quello di *"tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni concreti o dalla messa in pericolo che questi possono subire a seguito del verificarsi di disastri naturali, catastrofi o qualsiasi altro evento calamitoso"* (**art. 1 Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"**). Il Piano, quindi, deve prevedere l'analisi di tutte quelle misure che, coordinate fra loro, devono essere attuate in caso di eventi, sia naturali sia connessi all'attività dell'uomo, che potrebbero minacciare la pubblica incolumità. Affinché si possa perseguire tale scopo, è fondamentale individuare e determinare i ruoli degli Enti e delle organizzazioni preposti alla Protezione Civile, in modo che questi abbiano la possibilità di agire in maniera ordinata, tempestiva e soprattutto efficace. Le principali finalità di un Piano Comunale di Protezione civile sono:

- in caso di calamità, fornire le direttive necessarie ad Enti e strutture di Protezione Civile da applicare nel caso specifico (prima, durante e dopo l'evento calamitoso) per poter garantire un intervento tempestivo su tutto il territorio comunale;
- fornire al Sindaco le informazioni necessarie per educare la popolazione in merito alle reazioni e ai comportamenti da tenere in caso di un qualsiasi evento calamitoso che possa venire in essere.

Tutte le attività coordinate e le procedure di Protezione civile che vengono attivate per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio, vengono definite come Piano di Protezione Civile. Pertanto un Piano deve comprendere una prima parte *conoscitiva*, la quale contiene informazioni relative a:

- il territorio comunale;
- l'assetto demografico;
- i processi fisici che causano le condizioni di rischio;
- gli eventi;
- gli scenari;
- le risorse disponibili;

ed una seconda parte *attuativa*, attraverso la quale viene data operatività al Piano stesso. L'attuazione del Piano consiste principalmente nella costituzione del sistema comunale di Protezione Civile e nella definizione delle procedure da adottare e delle mansioni che i singoli componenti del sistema sono tenuti a svolgere.
Un Piano di Protezione Civile, quindi, non è altro che il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego di risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita. Il Piano, in sostanza, rappresenta lo strumento operativo al quale il Sindaco fa riferimento per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia.
Il Piano, sostanzialmente, deve rispondere alle seguenti quattro domande:

1) quali eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare il territorio comunale?
2) quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati?
3) quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell'evento con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana?
4) a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze?

Per poter soddisfare queste necessità occorre, innanzitutto, definire gli **scenari di rischio** sulla base della **vulnerabilità** della porzione di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta, strutture danneggiabili, etc.) al fine di poter disporre di un quadro globale ed attendibile relativo all'evento atteso e quindi poter dimensionare preventivamente la risposta operativa necessaria al superamento della calamità con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana.
Il Piano, in definitiva, è uno strumento di lavoro **tarato su una situazione verosimile** sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, aggiornabile e integrabile non solo in riferimento all'elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto quando si acquisiscano nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni degli scenari o, ancora, quando si disponga di nuovi ulteriori sistemi di monitoraggio e allerta alla popolazione.

1.4. Il Metodo Augustus

"Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose". Con questa frase, che ben sintetizzava la visione del mondo unitaria fra il percorso della natura e la gestione della cosa pubblica, l'imperatore Ottaviano Augusto coglieva molto bene l'essenza dei concetti che

oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza, la quale si basa proprio su concetti quali la semplicità e la flessibilità.
In poche parole: non si può pianificare nei minimi particolari, perché l'evento – per quanto previsto sulla carta – al suo "esplodere" è sempre diverso. Il Metodo Augustus, quindi, è nato dal bisogno di unitarietà negli indirizzi della pianificazione di emergenza dal momento che, purtroppo, si sono sempre presentate una miriade di proposte, molto spesso in palese contraddizione tra loro perché formulate dalle varie amministrazioni locali e centrali in maniera tale da far emergere fra loro il proprio "punto di vista". Tale tendenza, di conseguenza, ha ritardato di molto il progetto per rendere più efficaci i soccorsi che si muovono in un sistema complesso come il nostro paese, a cui bisogna aggiungere la genericità della legislazione vigente in materia di Protezione Civile. Tutti questi aspetti, quindi, hanno reso necessario l'elaborazione di una unica linea guida per la pianificazione di emergenza e per la prima volta raccolti in un unico documento operativo: appunto, il Metodo Augustus.
L'importanza delle linee guida del Metodo Augustus, oltre a fornire un indirizzo per la pianificazione di emergenza, flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, delinea con chiarezza un metodo di lavoro semplificato nell'individuazione e nell'attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile. In particolare, poi, in Italia non mancano (o comunque non mancano sempre) i materiali ed i mezzi. Ciò che manca, purtroppo, sono gli indirizzi sul come attivare queste risorse in modo sinergico. Il Metodo Augustus, quindi, ha voluto abbattere il vecchio approccio di fare i piani di emergenza basati sulla concezione burocratica del solo censimento di mezzi utili agli interventi di Protezione Civile e introdurre con forza il concetto della disponibilità di risorse. Per realizzare questo obiettivo occorre che nei piani di emergenza siano introdotte le funzioni di supporto con dei responsabili in modo da tenere "vivo" il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed aggiornamenti.
Nel Metodo Augustus sono ben sviluppati questi concetti per le competenze degli Enti territoriali proposte alla pianificazione (per gli eventi di tipo a) e b) art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225), ove viene evidenziato che attraverso l'istituzione delle funzioni di supporto nelle rispettive sale operative (9 funzioni per i Comuni e 14 per le Regioni e Province) si raggiungono due obiettivi primari per rendere efficace ed efficiente il piano di emergenza:

a) avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte le amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono;
b) affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica operatività, sia l'aggiornamento di questi dati nell'ambito del piano di emergenza.

Inoltre, far lavorare in "tempo di pace" i vari responsabili delle funzioni di supporto per l'aggiornamento del Piano di Emergenza fornisce l'attitudine alla collaborazione in situazioni di emergenza, dando immediatezza alle risposte di Protezione Civile che vengono coordinate nelle Sale Operative.
Nel sistema complesso di Protezione Civile non è possibile lavorare per singole amministrazioni, ma per aree omogenee, per "funzioni". Ogni Amministrazione mantiene la propria catena di comando e di controllo, ma condivide la propria operatività nel coordinamento più generale della Protezione Civile, attraverso la propria partecipazione ad una specifica funzione. Le funzioni di supporto, dunque, rappresentano l'organizzazione delle risposte operative di Protezione Civile distinte per settori di attività e di intervento.

Le funzioni di supporto da attuare nei Comuni non debbono essere necessariamente 14 ma dovranno essere istituite a ragion veduta, in maniera flessibile o in base a una pianificazione di emergenza già predisposta in un determinato territorio per un determinato evento, oppure per far fronte ad immediate esigenze operative dei Comuni durante o prima di un evento calamitoso.
Il Metodo Augustus, in ogni caso, rappresenta un punto di riferimento per tutti gli operatori di Protezione civile che, con competenze diverse, sono impegnati quotidianamente ad affrontare le emergenze, ognuna delle quali presenta una propria ciclicità. Se la ciclicità rappresenta un fattore costante per un fenomeno calamitoso, l'entità del danno e il tipo di soccorsi sono parametri variabili; per questo si dice che le emergenze non sono mai uguali fra loro a parità di intensità dell'evento che si manifesta. Quindi, proprio per questo, gli operatori di Protezione Civile debbono essere pronti a gestire l'"incertezza", intesa come l'insieme di quelle variabili che di volta in volta caratterizzano gli effetti reali dell'evento. La "gestione dell'incertezza" si affronta attraverso il principio della massima prevenzione, e cioè attraverso una corretta gestione del territorio, una corretta informazione alla popolazione sui rischi e all'adozione nel Piano comunale di Protezione Civile di linguaggi e procedure unificate fra le componenti e le strutture operative che intervengono nei soccorsi. Di fondamentale importanza è anche l'organizzazione di periodiche esercitazioni di Protezione Civile con la popolazione e i soccorritori.
Il piano deve contenere:

- coordinamento ed indirizzo per tutte le fasi di risposta previste dal Piano;
- procedure semplici e non particolareggiate;
- individuazione delle singole responsabilità nel modello di intervento;
- flessibilità operativa nell'ambito delle funzioni di supporto.

1.5. Caratteristiche di base per la pianificazione di emergenza: definizione di piano, successo di una operazione di Protezione Civile, struttura di un piano

Definizione di piano

Il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di Protezione Civile al fine di fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio è il Piano di emergenza. Esso deve recepire:

1. Programmi di Previsione e Prevenzione;
2. Informazioni relative a:
   a. processi fisici che causano le condizioni di rischio e relative valutazioni;
   b. precursori;
   c. eventi;
   d. scenari;
   e. risorse disponibili.

Di conseguenza occorre rappresentare cartograficamente le indicazioni utili alla caratterizzazione dei possibili scenari di rischio per l'attuazione delle strategie di intervento per il soccorso e il superamento dell'emergenza, razionalizzando e mirando l'impiego di uomini e mezzi.

Successo di una operazione di Protezione Civile

Al successo di una operazione di Protezione Civile concorrono le seguenti condizioni:

- Direzione unitaria

La direzione unitaria delle operazioni di emergenza si esplica attraverso il coordinamento di un sistema complesso e non in una visione settoriale dell'intervento.

- Comunicazione

Costante scambio di informazioni fra il sistema centrale e periferico nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

- Risorse

Utilizzo razionale e tempestivo delle risorse realmente disponibili e della reperibilità degli uomini e dei mezzi adatti all'intervento.

Struttura di un Piano

Il piano deve essere strutturato in tre parti fondamentali:

1. Parte generale
2. Lineamenti della pianificazione
3. Modello di intervento

1. Parte generale

Si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari di rischio.

2. Lineamenti della pianificazione

Si individuano gli obiettivi da conseguire, per dare una adeguata risposta di Protezione Civile ad una qualsiasi emergenza.

3. Modello di intervento

Si assegnano le responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze di Protezione Civile; si realizza il costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di Protezione Civile; si utilizzano le risorse in maniera razionale.

1.6. Criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza

(eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della Legge 24 febbraio 1992, n° 225)

Il Piano Comunale di Protezione civile è articolato nelle seguenti tre parti:

A. Parte generale
B. Lineamenti della pianificazione
C. Modello di intervento

A. Parte generale

A.1 – Dati di Base
A.2 – Scenario degli eventi attesi
A.3 – Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di Protezione Civile.

A.1 – Dati di Base

- Cartografia:
  - carta di delimitazione del territorio, provinciale e comunale, scala 1:200.000 o 1:150.000;
  - carta idrografica, scala 1:100.000;
  - carta dell'uso del suolo comunale e provinciale, scala 1:50.000;

- carta del bacino idrografico con l'ubicazione degli invasi e gli strumenti di misura (pluviometri e idrometri), scala 1:150.000 o 1:200.000;
- carta geologica, scala 1:100.000;
- carta geomorfologica, scala 1:25.000;
- carta della rete viaria e ferroviaria, dei porti, aeroporti ed eliporti, scala 1:25.000;
- cartografia delle attività produttive (industriali, artigianali, agricole, turistiche);
- cartografia della pericolosità dei vari eventi nel territorio comunale;
- cartografia del rischio sul territorio comunale.

– Popolazione:
  - numero di abitanti del comune e nuclei familiari;
  - carta della densità della popolazione comunale.

A.2 – Scenari degli eventi attesi

Lo scenario si ricava dai Programmi di previsione e prevenzione realizzati dai Gruppi Nazionali di Ricerca dei Servizi Tecnici Nazionali delle Province e delle Regioni.

A.2.1. Rischio idrogeologico:

– Alluvioni:
  - cartografia delle aree inondabili;
  - stima della popolazione coinvolta nelle aree inondabili;
  - stima delle attività produttive coinvolte nelle aree inondabili;
  - quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private coinvolte nelle aree inondabili;
  - indicatori di evento (reti di monitoraggio).

– Frane:
  - cartografia degli abitati instabili;
  - stima della popolazione nell'area instabile;
  - quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private nell'area instabile;
  - indicatori di evento (reti di monitoraggio).

– Dighe:
  - tipo di crollo (sifonamento, tracimazione);
  - onda di sommersione (da crollo e/o manovra degli scarichi di fondo);
  - quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private ubicate nell'area coinvolta dall'ipotetica onda di sommersione;
  - indicatori di evento (reti di monitoraggio).

A.2.2. Rischio sismico:

- carta della pericolosità sismica;
- rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati);
- stima dell'esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali alla comunità;
- censimento della popolazione coinvolta dall'evento atteso;
- classificazione sismica del Comune.

A.2.3. Rischio industriale:

- censimento delle industrie soggette a notifica e dichiarazione;
- specificazione dei cicli produttivi degli impianti industriali;

- calcolo delle sostanze in deposito e in lavorazione;
- censimento della popolazione nell'area interessata dall'evento;
- calcolo dell'area d'impatto esterna alle industrie.

A.2.4. Rischio vulcanico

- serie storiche degli eventi vulcanici;
- censimento della popolazione nell'area interessata dall'evento;
- mappe di pericolosità;
- rilevamento della vulnerabilità con riguardo anche all'esposizione delle infrastrutture e dei servizi pubblici essenziali;
- indicatori di evento (reti di monitoraggio).

A.2.5. Rischio di incendio boschivo:

- carta dell'uso del suolo (estensione del patrimonio boschivo);
- carta climatica del territorio;
- carta degli incendi storici;
- carta degli approvvigionamenti idrici.

A.3 – Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di Protezione Civile

Gli si dividono in eventi prevedibili (vulcanico, idrogeologico) e non prevedibili (terremoto, rischio chimico industriale, incendi boschivi). Qualora in una porzione di territorio comunale si riscontrino eventi prevedibili in un arco di tempo determinato, sarà fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale del sistema comunale di Protezione Civile coordinata dal Sindaco. Sarà quindi prioritario da parte del Sindaco tramite il proprio Centro operativo (composto dai responsabili delle funzioni di supporto comunali) organizzare la prima risposta operativa di Protezione Civile, mantenendo un costante collegamento con tutti gli Enti preposti al monitoraggio per gli eventi attesi nel proprio territorio.

Con questo collegamento il Sindaco potrà predisporre in tempo reale tutte le attivazioni operative comunali in base al livello di allarme dato per l'evento.

B. Lineamenti della Pianificazione

I lineamenti sono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, deve conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi (art. 15 l. 225/92).

B.1 – Coordinamento Operativo Comunale

Il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile (art. 15, comma 3 della L. 225/92). Al verificarsi dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e ne dà comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia.

Il Sindaco per l'espletamento delle proprie funzioni deve avvalersi di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

B.2 – Salvaguardia della popolazione

Il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile è Ente esponenziale degli interessi della collettività che rappresenta. Di conseguenza ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e la tutela del proprio territorio.

Le misure di salvaguardia alla popolazione per gli eventi prevedibili sono finalizzate all'allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo; particolare riguardo deve essere dato alle persone con ridotta autonomia (anziani, disabili, bambini). Dovranno essere attuati piani particolareggiati per l'assistenza alla popolazione (aree di accoglienza, ecc…). Per gli eventi che non possono essere preannunciati sarà di fondamentale importanza organizzare il primo soccorso sanitario entro poche ore dall'evento.

B.3 – Rapporti con le istituzioni locali per la continuità amministrativa e supporto all'attività di emergenza

Uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa del proprio Comune (anagrafe, ufficio tecnico, ecc…) provvedendo, con immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, la Comunità Montana.

Ogni Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla Legge, dovrà supportare il Sindaco nell'attività di emergenza.

B.4 – Informazione alla popolazione

È fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all'evento conosca preventivamente:

- caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio;
- le predisposizioni del piano di emergenza nell'area in cui risiede;
- come comportarsi prima, durante e dopo l'evento;
- con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.

B.5 – Salvaguardia del sistema produttivo locale

Questo intervento di Protezione Civile si può effettuare o nel periodo immediatamente precedente al manifestarsi dell'evento (eventi prevedibili), attuando piani di messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti stoccati, oppure immediatamente dopo che l'evento abbia provocato danni (eventi imprevedibili) alle persone e alle cose; in questo caso si dovrà prevedere il ripristino dell'attività produttiva e commerciale nell'area colpita attuando interventi mirati per raggiungere tale obiettivo nel più breve tempo possibile. La concorrenza delle aziende produttive nel mercato nazionale e internazionale non permette che la sospensione della produzione sia superiore ad alcune decine di giorni.

B.6 – Ripristino della viabilità e dei trasporti

Durante il periodo della prima emergenza si dovranno già prevedere interventi per la riattivazione dei trasporti terrestri, aerei, marittimi, fluviali; del trasporto delle materie prime e di quelle strategiche; l'ottimizzazione dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e l'accesso dei mezzi di soccorso nell'area colpita.

B.7 – Funzionalità delle telecomunicazioni

La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gli uffici pubblici e per i centri operativi dislocati nell'area colpita attraverso l'impiego necessario di ogni mezzo o sistema TLC.

Si dovrà mantenere la funzionalità delle reti radio delle varie strutture operative per garantire i collegamenti fra i vari centri operativi e al tempo stesso per diramare comunicati, allarmi, ecc… In ogni piano sarà prevista, per questo specifico settore, una singola funzione di supporto la quale garantisce il coordinamento di tutte le risorse e gli interventi mirati per ridare piena funzionalità alle telecomunicazioni.

B.8 – Funzionalità dei servizi essenziali

La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali dovrà essere assicurata, al verificarsi di eventi prevedibili, mediante l'utilizzo di personale addetto secondo specifici piani particolareggiati elaborati da ciascun ente competente.

La verifica ed il ripristino della funzionalità delle reti dovrà prevedere l'impiego degli addetti agli impianti di erogazione ed alle linee e/o utenze in modo comunque coordinato, prevedendo per tale settore una specifica funzione di supporto, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza.

B.9 – Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali

Nel confermare che il preminente scopo del piano di emergenza è quello di mettere in salvo la popolazione e garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita "civile", messo in crisi da una situazione di grandi disagi fisici e psicologici, è comunque da considerare fondamentale la salvaguardia dei beni culturali ubicati nelle zone a rischio.

Si dovranno perciò organizzare specifici interventi per il censimento e la tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici per la messa in sicurezza dei reperti o altri beni artistici in aree sicure.

B.10 – Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose

La modulistica allegata al piano è funzionale al ruolo di coordinamento e indirizzo che il Sindaco è chiamato a svolgere in caso di emergenza.

La raccolta dei dati, prevista da tale modulistica, è suddivisa secondo le funzioni comunali previste per la costituzione di un Centro Operativo Comunale. Con questa modulistica unificata è possibile razionalizzare la raccolta dei dati che risultano omogenei e di facile interpretazione.

B.11 – Relazione giornaliera dell'intervento

La relazione sarà compilata dal Sindaco e dovrà contenere le sintesi delle attività giornaliere, ricavando i dati dalla modulistica di cui al punto precedente.

Si dovranno anche riassumere i dati dei giorni precedenti e si indicheranno anche, attraverso i mass media locali, tutte le disposizioni che la popolazione dovrà adottare. I giornalisti verranno costantemente aggiornati con una conferenza stampa quotidiana. Durante la giornata si dovranno inoltre organizzare, per i giornalisti, supporti logistici per la realizzazione di servizi di informazione nelle zone di operazione.

B.12 – Struttura dinamica del piano: aggiornamento dello scenario, delle procedure ed esercitazioni

Il continuo mutamento dell'assetto urbanistico del territorio, la crescita delle organizzazioni di volontariato, il rinnovamento tecnologico delle strutture operative e le nuove disposizioni amministrative comportano un continuo aggiornamento del piano, sia per lo scenario dell'evento atteso che per le procedure.

Le esercitazioni rivestono, quindi, un ruolo fondamentale al fine di verificare la reale efficacia del piano di emergenza.

Esse devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le competenze attribuite alle singole strutture operative previste dal piano di emergenza; sarà, quindi, necessario ottimizzare linguaggi e procedure e rodare il piano di emergenza comunale, redatto su uno specifico scenario di evento atteso, in una determinata porzione di territorio.

Per far assumere al piano stesso sempre più le caratteristiche di un documento vissuto e continuamente aggiornato, sarà fondamentale organizzare le esercitazioni secondo diverse tipologie:

- esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel piano;
- esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione interessata dall'evento atteso (la popolazione deve conoscere e provare attraverso le esercitazioni tutte le azioni da compiere in caso di calamità);
- esercitazioni periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche queste senza preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli responsabili delle funzioni di supporto e dell'efficienza dei collegamenti.

Ad una esercitazione a livello comunale devono partecipare tutte le strutture operanti sul territorio coordinate dal Sindaco.

La popolazione, qualora non coinvolta direttamente, deve essere informata dello svolgimento dell'esercitazione.

C. Modello di intervento

Rappresenta il Coordinamento di tutti i Centri Operativi (DICOMAC, C.C.S., C.O.M., C.O.C.) dislocati sul territorio.

C.1 Sistema di comando e controllo

Il Sindaco, per assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede ad organizzare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Giunta Provinciale che lo supporteranno nelle forme e nei modi secondo quanto previsto dalla norma.

C.1.1 Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dovrà essere ubicato in un edificio non vulnerabile ed in un'area di facile accesso: esso si configura secondo dieci funzioni di supporto:

- **Funzione n° 1: Tecnico scientifica e di Pianificazione *(Tab. 3)***
- **Funzione n° 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria *(Tab. 4)***
- **Funzione n° 3: Mass media e informazione *(Tab. 5)***
- **Funzione n° 4: Volontariato *(Tab. 6)***
- **Funzione n° 5: Materiali e mezzi *(Tab. 7)***
- **Funzione n° 6: Trasporti, circolazione e viabilità *(Tab. 8)***
- **Funzione n° 7: Telecomunicazioni *(Tab. 9)***
- **Funzione n° 8: Servizi essenziali *(Tab. 10*)**
- **Funzione n° 9: Censimento danni a persone e cose *(Tab. 11)***
- **Funzione n° 13: Assistenza alla popolazione *(Tab. 12)*.**

Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che, in "tempo di pace", aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza, nell'ambito del territorio comunale, affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso.

Funzione n° 1: Tecnico scientifica e di Pianificazione **Tratta le tematiche del rischio connesso all'emergenza, con i relativi effetti, e degli altri rischi indotti. Raccoglie e valuta le informazioni sull'evento, fornendo il supporto tecnico. Mantiene i rapporti con gli ordini professionali e i centri di ricerca scientifica per rafforzare la presenza sul territorio di tecnici professionisti per le attività di competenza della Funzione stessa.**		
Composta da:	Tecnici comunali, provinciali, regionali – Responsabili delle reti di monitoraggio locali – Unità operative dei gruppi nazionali – Uffici periferici dei servizi tecnici nazionali – Tecnici o professionisti locali	
Referente	Rappresentante del Servizio Tecnico del Comune	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	ha il compito di: • aggiornare il Piano Comunale di Protezione Civile; • acquisire i dati relativi alle diverse tipologie di rischio, ai fini delle attività di previsione, di prevenzione e di soccorso e a produrne la relativa cartografia; • svolgere attività previsionale circa i rischi ipotizzabili sul territorio comunale; • favorire la diffusione della cultura della sicurezza e della Protezione Civile; • organizzare la Sala operativa; • gestire le risorse; • programmare e gestire esercitazioni di Protezione Civile; • creare gli scenari per ogni tipo di rischio e curarne l'aggiornamento;	provvede: • ad attivare, su invito del Sindaco, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.); • a gestire la Sala Operativa; • ad assicurare il coordinamento generale di tutte le operazioni di emergenza; • alla gestione dei rapporti tra tutte le varie componenti scientifiche e tecniche per meglio interpretare la genesi dell'evento, la sua possibile evoluzione e i dati delle reti di monitoraggio; • a segnalare al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione l'evento, nonché i provvedimenti adottati e le eventuali richieste di soccorso inoltrate; • ad attivare il volontariato; • ad interpretare i fenomeni e i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio; • a gestire e coordinare dati ed informazioni;

	• stabilire contatti con l'Ufficio di Protezione Civile della Prefettura e con le strutture provinciali e regionali; • curare la coesione e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito della Protezione Civile; • verificare, mantenere e aggiornare i dati attinenti alle attività di competenza.	• a predisporre atti amministrativi (delibere, determine, ordinanze, etc.) necessari alla gestione e al superamento dell'emergenza; • ad elaborare i dati scientifici e tecnici e, quindi, le proposte per fronteggiare le emergenze; • a redigere il diario degli avvenimenti.

Tab. 3 Funzione n° 1: Tecnico scientifica e di Pianificazione

Funzione n° 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria **Assicura il necessario raccordo con le strutture del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) competenti per territorio e con le altre strutture operative presenti, per attuare gli interventi sanitari connessi all'evento: soccorso sanitario urgente, assistenza sanitaria, socio – sanitaria, psicosociale, sanità pubblica e prevenzione e sanità veterinaria.**		
Composta da:	C.O. 118 – AA.SS.LL. – C.R.I. – Volontariato socio-sanitario	
Referente	Rappresentante del Servizio Sanitario Locale	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	ha il compito di: • approntare l'elenco delle strutture ricettive esistenti sul territorio comunale; • censire i diversamente abili e gli anziani residenti nel Comune; • raccordarsi con le strutture sanitarie ed ospedaliere per pianificare le attività coordinate in emergenza; • verificare, mantenere e aggiornare i dati attinenti alle attività di competenza.	provvede: • ad individuare il preciso numero di persone da trasferire, con indicazione di quelle non autosufficienti e di quelle che necessitano di soccorso sanitario; • a gestire il soccorso sanitario, il soccorso veterinario e il servizio di assistenza sociale; • a monitorare la situazione sotto il profilo sanitario, veterinario e dell'assistenza sociale; • a contattare e gestire i rapporti con le associazioni che operano nell'ambito del volontariato assistenziale; • a richiedere la collaborazione di psicologi, assistenti sociali ed operatori qualificati in forza all'A.S.P. o di psicologi aderenti alle associazioni di volontariato; • a coadiuvare l'assistenza primaria e l'informazione alla popolazione evacuata; • ad organizzare un presidio con personale comunale o del volontariato all'interno delle strutture ricettive di prima accoglienza; • ad informare il Sindaco circa la situazione in atto, la situazione dei soccorsi e delle

		risorse impiegate e disponibili e quindi dell'eventuale necessità di reperire ulteriori risorse e mezzi.

Tab. 4 Funzione n° 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria

Funzione n° 3: Mass media e informazione **Si occupa della gestione, del coordinamento e della divulgazione delle informazioni per il pubblico e la popolazione, anche attraverso l'eventuale allestimento di una sala stampa, la convocazione di conferenze stampa e la distribuzione di materiale informativo.**		
Composta da:	Operatori nel campo dei mass media e delle informazioni	
Referente	Coordinatore, il cui nome è individuato nel Piano di Protezione Civile	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	ha il compito di: • informare e sensibilizzare la popolazione; • far conoscere le attività; • realizzare spot, creare annunci, fare comunicati; • organizzare tavole rotonde e conferenze stampa.	provvede: • a coordinare l'Ufficio Stampa allestito presso il C.O.C., punto di riferimento di tutti i mass media, ed i suoi rapporti con l'esterno; • a definire la migliore strategia informativa, elaborare i comunicati stampa e programmarne l'inoltro agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive; • ad informare la popolazione sull'evolversi della situazione e a procedere alla divulgazione della notizia tramite: – sito Web del Comune ed altri siti localmente significativi; – radio e/o TV locali; – pattuglie della Polizia Municipale; – altoparlanti mobili; – affissione di avvisi e/o comunicati; – distribuzione di volantini.

Tab. 5 Funzione n° 3: Mass media e informazioni

Funzione n° 4: Volontariato **Assicura e gestisce il coordinamento delle risorse delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile locale. Delinea ed aggiorna il quadro delle forze di volontariato in campo in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche impiegate, destinando uomini e mezzi al supporto delle operazioni di presidio, salvaguardia, soccorso ed assistenza. Inoltre, anche sulla base delle esigenze rappresentate dalle altre Funzioni di supporto, concorre alla definizione e al soddisfacimento delle eventuali necessità di rafforzamento dello schieramento di uomini e mezzi del volontariato, verificandone la disponibilità e individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego.**		
Composta da:	Associazioni locali, provinciali, regionali, nazionali	
Referente	Coordinatore, il cui nome è individuato nel Piano di Protezione Civile, rappresenta tutte le associazioni di volontariato	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**

	ha il compito di: • promuovere la formazione e lo sviluppo del gruppo comunale di Protezione Civile; • organizzare corsi ed esercitazioni per la formazione dei volontari; • identificare e censire mezzi, materiali e attrezzature disponibili in caso di emergenza presso: il Comune, le ditte con esso convenzionate, le organizzazioni locali di volontariato, altre ditte o privati che ne palesino la volontà; • individuare associazioni di volontariato, le relative risorse ed i tempi di intervento; • mantenere i contatti con tutte le associazioni locali di volontariato e concordare con esse i rispettivi compiti in relazione a natura e tipologia del rischio, alle caratteristiche operative e alle dotazioni strumentali a loro disposizione.	provvede: • ad essere di supporto al C.O.C. in base alla tipologia e natura degli scenari di rischio; • a verificare la disponibilità del volontariato e la relativa tempistica, sia per quanto concerne le forze umane che strumentali; • a concorrere all'approntamento ed alla gestione degli insediamenti abitativi di emergenza e delle Aree di Emergenza; • a coordinarsi con le altre Funzioni di supporto per l'impiego dei volontari; • all'equipaggiamento dei volontari coordinandosi con la Funzione di supporto 5; • ad accogliere i volontari giunti da fuori e a registrarne le generalità.

Tab. 6 Funzione n° 4: Volontariato

Funzione n° 5: Materiali e mezzi **Censisce e gestisce le risorse logistiche disponibili, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica di mobilitazione e modalità di impiego e ne assicura l'impiego in forma coordinata, assicurando l'organizzazione del trasporto e l'utilizzo sul territorio delle risorse. Mantiene il quadro aggiornato delle risorse impiegate, attivate e disponibili, stabilendo e attuando le modalità di recupero al termine delle loro necessità di impiego.**		
Composta da:	Aziende pubbliche e private – Volontariato – C.R.I. – Risorse dell'amministrazione locale	
Referente	Coordinatore, il cui nome è individuato nel Piano di Protezione Civile	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	ha il compito di: • acquisire i dati e le informazioni relativi alle risorse (materiali, attrezzature tecniche, macchine operatrici e mezzi di trasporto) con notizie circa la reperibilità, la disponibilità, il tipo di trasporto ed i tempi necessari per l'arrivo in zone;	provvede: • al reperimento, trasporto e predisposizione del materiale necessario ad approntare le strutture ricettive (compresi letti, materassi, coperte, etc.) e alla distribuzione dei generi di prima necessità (indumenti, scarpe, effetti personali o per l'igiene, etc.); • alla gestione dei rapporti con i fornitori di

	• individuare i materiali e mezzi necessari a fronteggiare gli eventi; • aggiornare costantemente le risorse disponibili; • verificare, mantenere e aggiornare i dati attinenti alle attività di competenza.	alimenti, mense e altri soggetti impegnati nella produzione dei pasti; • alla gestione dei contatti con il rappresentante della Provincia per la richiesta di materiali e/o mezzi, in caso di necessario supporto.

Tab. 7 Funzione n° 5: Materiali e mezzi

Funzione n° 6: Trasporti, circolazione e viabilità **Si occupa del coordinamento delle varie strutture operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità, al trasferimento dei mezzi, ad ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga ed al funzionamento dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei soccorritori.**		
Composta da:	Vigili urbani – Volontariato – Forze di Polizia Municipale – VV.FF.	
Referente	Coordinatore e/o rappresentante forze dell'ordine	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	ha il compito di: • approntare la segnaletica e tutto il materiale necessario per l'eventuale delimitazione di aree, deviazione traffico ed istituzione di cancelli di transito; • acquisire i dati e le informazioni, relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di previsione, prevenzione e soccorso; • prevedere esercitazioni congiunte tra le varie forze al fine di verificare ed ottimizzare l'esatto andamento dei flussi lungo le varie direttrici; • verificare e aggiornare i dati attinenti alle attività di competenza;	provvede: • ad effettuare una prima ricognizione subito dopo l'evento con l'aiuto del personale della Polizia Municipale ai fini di verificare la tipologia, l'entità ed il luogo dell'evento. Qualora occorresse una ricognizione aerea può richiedere alla Prefettura un intervento specifico; • ad allertare e gestire l'intervento e l'arrivo delle strutture operative (VV.FF., Carabinieri, Forze armate e Volontariato); • a garantire un costante contatto e collegamento con la Prefettura e le altre Forze armate; • ad operare eventuali delimitazioni dell'area interessata dall'evento tramite l'istituzione di posto di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità (in corrispondenza dei nodi viari, in modo da favorire manovre e deviazioni), allo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita dall'area stessa; • a coordinare l'istituzione ed il presidio dei "cancelli di transito"; • a definire ove posizionare la segnaletica per deviare il traffico su percorsi alternativi; • a censire i percorsi viari inagibili e le opere stradali danneggiate, predisponendone gli interventi necessari

		per il loro ripristino; • ad emettere ordinanze per l'eventuale chiusura di strade; • a curare i rapporti con gli operatori del trasporto pubblico per un loro eventuale utilizzo; • a diffondere l'ordine di evacuazione alla popolazione tramite altoparlanti sulle autovetture della Polizia Municipale, comunali o di volontari; • a concorrere alle operazioni di evacuazione della popolazione; • ad individuare i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in sicurezza della rete stradale e curare i rapporti con le ditte che eseguono i lavori; • ad aggiornare, giornalmente, la situazione sulle forze che stanno lavorando e gli interventi realizzati durante la giornata; • a curare la logistica delle strutture operative, assicurando vitto e alloggio in accordo con le altre Funzioni interessate; • a curare i rapporti con i soggetti preposti al controllo del territorio e all'ordine pubblico e concorrere alle operazioni anti sciacallaggio.

Tab. 8 Funzione n° 6: Trasporti, circolazione e viabilità

Funzione n° 7: Telecomunicazioni **Si occupa dell'approntamento e del coordinamento in emergenza di una rete di telecomunicazioni alternativa affidabile anche in caso di eventi di notevole gravità, assicurando inoltre l'intervento delle specifiche risorse di settore. Il referente della Funzione dovrà curare le relazioni con le società di telecomunicazione presenti sul territorio al fine di verificare il ripristino degli eventuali danni subiti dalle reti e dovrà occuparsi della gestione ed il corretto funzionamento delle reti radiotelefoniche comunali, della rete telefonica (e rete dati) interna.**		
Composta da:	Società di telecomunicazioni	
Referente	Coordinatore e/o rappresentante ente di telecomunicazioni	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	ha il compito di: • verificare la funzionalità dei collegamenti telematici (internet, rete locale), telefonici e della strumentazione informatica comunale; • accertare la totale copertura del segnale radio nel territorio	provvede a: • garantire le comunicazioni; • organizzare (di concerto con altri soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni) una rete efficiente anche in caso di notevole gravità; • garantire i contatti tra il C.O.C. e le squadre esterne operanti sul territorio;

	comunale e segnalare le zone non raggiunte dal servizio; • organizzare esercitazioni per verificare l'efficienza dei collegamenti radio ed effettuare prove di collegamento all'esterno; • predisporre una rete di telecomunicazione alternativa; • mantenere aggiornati i dati relativi alle comunicazioni utili ai fini delle attività di soccorso.	• mantenere efficiente la strumentazione della Sala Operativa; • assicurare il tempestivo ripristino funzionale del servizio e la continuità dello stesso.

Tab. 9 Funzione n° 7: Telecomunicazioni

Funzione n° 8: Servizi essenziali **Garantisce la funzionalità dei servizi essenziali, anche in emergenza, coordinando i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio. Verifica e aggiorna periodicamente sulla situazione e sull'efficienza delle reti tecnologiche.**		
Composta da:	Enel – Snam – Gas – Acquedotto – Smaltimento rifiuti – Aziende municipalizzate – Ditte di distribuzione carburante – Provveditorato agli studi	
Referente	Rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	ha il compito di: • predisporre una scheda operativa contenente i numeri telefonici e quant'altro necessario per contattare i referenti reperibili h24 delle aziende erogatrici dei servizi (luce, acqua, gas, etc.) e i responsabili delle strutture scolastiche; • mantenere i rapporti con i responsabili delle ditte erogatrici dei servizi essenziali; • tenere sotto monitoraggio lo stato manutentivo dei servizi a rete; • acquisire i dati, inerenti le diverse tipologie di rischio, per la continuità nell'erogazione dei servizi nella zona colpita; • effettuare studi e ricerche per il miglioramento dell'efficienza dei servizi; • verificare, mantenere e aggiornare i dati attinenti alle attività di competenza.	provvede: • ad acquisire informazioni sui danni alle reti dei servizi ed attivare le strutture di intervento per il ripristino della funzionalità delle reti e/o delle utenze, definendo una priorità degli interventi; • a coordinare le operazioni per la messa in sicurezza dei territori circostanti le reti di servizio danneggiate dall'evento; • ad individuare gli interventi necessari per l'eliminazione delle situazioni di pericolo, derivanti dai servizi stessi, in conseguenza dell'evento; • al ripristino della funzionalità e gestione della continuità dei servizi essenziali; • all'individuazione degli interventi degli Enti gestori dei servizi per il ripristino delle linee e/o utenze a cura degli stessi, mediante l'utilizzo del personale addetto e/o di imprese; • a promuovere gli interventi finalizzati alla continuità e/o tempestiva ripresa delle attività industriali e commerciali; • a valutare, in accordo con le autorità scolastiche, l'eventuale interruzione e la

		successiva ripresa dell'attività didattica; • a verificare la stabilità strutturale della viabilità strategica, delle sue infrastrutture e di altri edifici connessi ai servizi essenziali.

Tab. 10 Funzione n° 8: Servizi essenziali

Funzione n° 9: Censimento danni a persone e cose **Si occupa del censimento dei danni a persone e cose al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per stabilire gli interventi di emergenza. Coordina l'impiego di squadre miste di tecnici, anche appartenenti agli Ordini professionali, per le verifiche speditive di agibilità degli edifici che dovranno essere effettuate in tempi ristretti, anche per garantire il rientro della popolazione coinvolta nelle proprie abitazioni.**		
Composta da:	Squadre comunali di rilevamento: Comuni – Provincia – Regione – VV.FF. – Gruppi nazionali e servizi tecnici nazionali	
Referente	Coordinatore, il cui nome è individuato nel Piano di Protezione Civile	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	ha il compito di: • acquisire i dati, relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di rilevamento dei danni in caso di evento calamitoso; • predisporre un elenco di professionisti disponibili ad attività di sopralluogo, censimento e perizia di danni susseguenti a calamità; • predisporre un piano per il tempestivo censimento dei beni danneggiati con specifica modulistica per un rilevamento omogeneo; • stipulare convenzioni per la fornitura di mezzi e materiali in emergenza; • mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti.	provvede: • ad una verifica speditiva della stabilità e dell'agibilità degli edifici danneggiati; • al rilevamento e censimento dei danni riferiti a: persone, edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive e commerciali, opere di interesse artistico e culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia; • ad accogliere le richieste di sopralluoghi provenienti dai cittadini; • ad organizzare le squadre per effettuare i sopralluoghi. I sopralluoghi saranno finalizzati alla compilazione di schede di rilevamento che dovranno contenere informazioni riguardanti la proprietà dell'immobile, l'ubicazione (riferimento catastale, indirizzo) e il tipo di danno riportato: sulla base delle schede prodotte saranno, quindi, programmati gli interventi per il superamento dell'emergenza; • a mantenere i contatti con gli organi scientifici (Università, Ordini professionali) per un loro eventuale intervento in emergenza; • a rendere noti, giornalmente, i dati sui danni accertati relativamente agli edifici pubblici, privati, attività produttive e commerciali, agricoltura, zootecnia ed edifici di rilevanza storico – artistica;

		• a predisporre i provvedimenti amministrativi per garantire la pubblica e privata incolumità; • a coordinare e stimare, con le Funzioni 2 e 4, il numero delle persone evacuate, ferite, disperse e decedute; • indicare gli interventi urgenti per l'eliminazione delle situazioni di pericolo.

Tab. 11 Funzione n° 9: Censimento danni a persone e cose

Funzione n° 13: Assistenza alla popolazione **Raccoglie le informazioni relative alla consistenza e dislocazione di quella parte di popolazione che necessita di assistenza (ricovero, pasti, trasporti, etc.) ed alle relative esigenze assistenziali di varia natura (logistiche, di beni di primo consumo, sociali e culturali, di supporto sanitario e psicologico, etc.) raccordandosi con altre Funzioni di supporto interessate. In particolare, reperisce i dati della disponibilità di strutture da adibire a ricovero della popolazione colpita (strutture campali, strutture ricettive turistico – alberghiere, etc.).**		
Composta da:	Assessorati competenti: comunali, provinciali, regionali – Volontariato socio-sanitario	
Referente	Coordinatore, il cui nome è individuato nel Piano di Protezione Civile	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	ha il compito di: • acquisire i dati e le informazioni relativi ai diversi scenari, utili ai fini dell'attività di soccorso; • censire ed aggiornare la ricettività delle strutture turistiche e la relativa disponibilità; • censire e aggiornare le risorse necessarie per l'assistenza alla popolazione, in particolare le aziende produttrici e distributrici alimentari.	provvede a: • censire le persone senza tetto; • in accordo con la Funzione 4 a vettovagliare subito dopo l'evento la popolazione; • garantire l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto o soggetta ad altre difficoltà: alloggio, alimentazione, servizi; • a gestire gli aiuti alla popolazione, con particolare riferimento alla individuazione delle priorità; • rivolgere al Prefetto le richieste che non è in grado di soddisfare • eleggere un Capo campo per ogni Area di Ricovero ed un Capo magazzino degli aiuti; • consegnare ai Capi campo che ne fanno richiesta i materiali e i viveri necessari; • raccogliere le domande di posti letto, vestiario e altro materiale utile; • gestire i posti letto dei campi e degli alberghi; • assicurare una mensa da campo; • richiedere al responsabile dei magazzini i materiali necessari; • gestire la distribuzione degli aiuti nei

		campi; • tenere l'archivio delle richieste firmate dai cittadini; • tenere l'archivio delle consegne di tende e altri materiali dati ai cittadini; • redigere gli atti necessari per la messa a disposizione di immobili o aree.

Tab. 12 Funzione n° 13: Assistenza alla popolazione

C.2 Attivazioni in emergenza

Rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dal Sindaco e si articolano nella:

- reperibilità dei 9 funzionari del Centro Operativo Comunale;
- delimitazione delle aree a rischio;
- predisposizione delle aree di ammassamento dei soccorritori;
- allestimento delle aree di ricovero della popolazione.

C.2.1 Reperibilità dei 9 funzionari del Centro Operativo Comunale

Il Centro Operativo del Comune è composto dai responsabili delle 9 funzioni di supporto che saranno convocati e prenderanno posizione nei locali predisposti in aree sicure e facilmente accessibili.

C.2.2 Delimitazione delle aree a rischio

Tale operazione avviene tramite l'istituzione di posti di blocco, denominati cancelli, sulle reti di viabilità che hanno lo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita nell'area a rischio. La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi viari onde favorire manovre e deviazioni.

C.2.3 Aree di ammassamento dei soccorritori (simboleggiare con colore giallo o:)

Le aree di ammassamento dei soccorritori devono essere preventivamente individuate dalle Autorità competenti (Regione, Province) al fine di garantire un razionale impiego nelle zone di operazione dei soccorritori. Esse rappresentano il primo orientamento e contatto dei soccorritori con il Comune. Tali aree debbono essere predisposte nelle vicinanze dei caselli autostradali o comunque facilmente raggiungibili anche con mezzi di grandi dimensioni, possibilmente lontano dai centri abitati e non soggette a rischio.

C.2.4 Aree di ricovero della popolazione (simboleggiare con colore rosso o:)

Tali aree devono essere dimensionate per accogliere almeno una tendopoli per 500 persone, facilmente collegabili con i servizi essenziali (luce, acqua, fognature, ecc…) e non soggette a rischi incombenti. Queste aree dovranno essere preventivamente conosciute in quanto si configurano come spazi ove verranno installati i primi insediamenti abitativi di emergenza.

C.2.5 Aree di attesa della popolazione (simboleggiare con colore verde o:)

Sono aree di prima accoglienza in piazze o luoghi aperti sicuri, ove la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforti in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero con tende e roulottes.

1.7. Vitalità di un piano: aggiornamento periodico, attuazione di esercitazioni e informazione alla popolazione

Il Piano di Emergenza non può essere un documento che resta in fondo ad un cassetto, ma deve essere reso "vivo" individuando delle persone che lo aggiornano e lo attuano.
Gli elementi da tenere "vivo" in un Piano sono:

1. aggiornamento periodico;
2. attuazione di esercitazioni;
3. informazione alla popolazione.

Aggiornamento periodico

Aspetto di fondamentale importanza e assolutamente da non trascurare è quello che riguarda la validazione del Piano comunale di Protezione Civile. L'aggiornamento periodico di questo rappresenta, infatti, un momento imprescindibile per consentire la gestione di situazioni di emergenza con efficacia ed immediatezza, in particolare tenuto conto dell'evoluzione dinamica dell'assetto del territorio dal punto di vista sociale, ambientale, urbanistica e morfologico. Il Piano deve essere concepito come uno strumento in continua evoluzione e modificabile in conseguenza dei cambiamenti che il sistema territoriale, sociale ed organizzativo subisce nel corso del tempo: a tal fine, affinché possa essere utilizzato al meglio nelle condizioni di crisi, esso necessita di verifiche ed aggiornamenti periodici per poter rispondere ad idonei parametri di efficacia ed operatività. Tali aggiornamenti periodici sono necessari qualora si verifichino mutamenti nell'assetto territoriale o nel caso vengano effettuati nuovi studi, ricerche ed approfondimenti in tema di mitigazione dei rischi, ovvero siano stati modificati dati sensibili o elementi documentali significativi (materiali e mezzi comunali, risorse umane e altro). In ogni caso, la prassi vigente prescrive una verifica semestrale, mediante la quale il servizio comunale di Protezione Civile accerti ed attesti la validità e l'efficacia delle procedure, delle informazioni e dei dati, nonché il fatto che non siano nel frattempo subentrate variazioni di rilievo.
Nel caso in cui un Piano Comunale di Protezione Civile, ancorché ben congeniato, dovesse trascorrere la gran parte della sua esistenza chiuso in un cassetto, ciò equivarrebbe, di fatto, ad una sua sostanziale nullità o inesistenza, con effetti e conseguenze rilevanti per la sicurezza della popolazione sinistrata.
In definitiva, dal momento che la pianificazione di emergenza risente fortemente della dinamicità dell'assetto del territorio, sia dal punto di vista fisico che antropico, occorre tenere costantemente aggiornati i seguenti parametri:

- evoluzione dell'assetto del territorio;
- aggiornamento delle tecnologie scientifiche per il monitoraggio;
- progresso della ricerca scientifica per l'aggiornamento dello scenario dell'evento massimo atteso.

Attuazione di esercitazioni

L'esercitazione è il mezzo, fondamentale, per tenere aggiornate sia le conoscenze del territorio, che l'adeguatezza delle risorse (uomini e mezzi) e per verificare il modello di intervento.
Gli elementi indispensabili per l'organizzazione di una esercitazione sono:

1. Premessa
2. Scopi
3. Tema (scenario)

4. Obiettivi
5. Territorio
6. Direzione dell'esercitazione
7. Partecipanti
8. Avvenimenti ipotizzati

Le esercitazioni di Protezione Civile, organizzate da Organi, Strutture e Componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile possono essere di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
Sono classificate in:

A. Per posti comando
B. Operative
C. Dimostrative
D. Miste

A. Per posti comando
Quando coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti di comunicazione.

B. Operative
Quando coinvolgono solo le strutture operative con l'obiettivo specifico di testarne la reattività o l'uso dei mezzi e delle attrezzature tecniche di intervento.

C. Esercitazioni dimostrative
Movimenti di uomini e mezzi con finalità insita nella denominazione.

D. Esercitazioni miste
Quando sono coinvolti uomini e mezzi di Amministrazioni ed Enti diversi.

<u>Informazione alla popolazione</u>
La conoscenza del Piano da parte della popolazione è l'elemento fondamentale per rendere un Piano efficace.
I momenti di divulgazione dovranno essere gestiti in modo organico e ben strutturato, in particolar modo in "tempo di pace" (informazione preventiva), ma anche in "emergenza", al fine di ingenerare presso la cittadinanza un'adeguata consapevolezza sui rischi esistenti nel territorio comunale e sulle norme di autoprotezione cui attenersi, ma anche offrendo un quadro conoscitivo appropriato sulle procedure di esodo previste sul piano e sulle aree di Protezione Civile individuate. L'intero sistema antropico, territoriale e ambientale risulta essere tanto più vulnerabile, rispetto ad un determinato evento, quanto minore è il livello di conoscenza della popolazione sulle varie tipologie di rischio a cui è esposta. L'informazione alla popolazione rappresenta, quindi, uno degli elementi fondamentali a cui tendere nell'ambito di una idonea politica di mitigazione dei rischi e di effettiva salvaguardia. L'informazione, in tal modo, non dovrà assumere i caratteri della pura spiegazione scientifica, la quale, molto spesso, può risultare ostica o poco comprensibile alla maggior parte della popolazione. Al contrario, invece, dovrà fornire spiegazioni semplici sulle varie tipologie di rischi esistenti in ambito comunale, sui comportamenti da tenere in caso di eventi avversi e sulla conoscenza delle aree di Protezione Civile in cui trovare

la necessaria assistenza, ovvero sull'applicazione di tutte quelle prescrizioni ed indicazioni previste appunto nel Piano Comunale di Protezione Civile.
In definitiva, l'informazione alla popolazione deve essere caratterizzata da uno stretto rapporto tra conoscenza-coscienza-autodifesa:
conoscenza intesa come adeguata informazione scientifica dell'evento mediante l'uso corretto dei mass media;
coscienza intesa come presa d'atto della propria situazione di convivenza in una situazione di possibile rischio presente in un determinato territorio;
autodifesa intesa come adozione di comportamenti corretti in situazioni estremi.

2. Quadro normativo di riferimento

2.1. Evoluzione storico-normativa

Le disposizioni normative in materia di Protezione Civile subiscono una prima fondamentale svolta nel 1970 con la **Legge 8 dicembre 1970, n° 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità"**. Infatti, mentre la Protezione Civile antecedente a tale legge era intesa come l'insieme delle attività di soccorso alla popolazione in seguito al manifestarsi di un evento calamitoso, ora viene recepito il concetto di Protezione Civile definendolo come "l'attività intesa alla predisposizione concertata, in tempo di normalità, dei servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza, e a predisporre, al verificarsi della calamità, in forma coordinata ed unitaria, tutti gli interventi delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti Locali territoriali e degli altri Enti Pubblici istituzionali".

La Legge 996/1970, pur anticipando quelle che saranno le future impostazioni della Protezione Civile, privilegia tuttavia il momento dell'emergenza, ossia il soccorso alla popolazione ad evento avvenuto. In seguito agli eventi disastrosi del 1976 nel Friuli e del 1980 in Campania, che comportarono pesanti perdite in termini di vite umane e di patrimonio edilizio, il concetto di Protezione Civile inteso come soccorso post-emergenza mostra tutti i suoi limiti, e comincia a farsi strada la consapevolezza che i disastri naturali o antropici debbano essere affrontati e pianificati ancor prima che si manifestino.

In tale ottica viene promulgata la **Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"**, la quale costituisce una pietra miliare della Protezione Civile italiana. Tale legge, infatti, istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente il compito di "tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi".

Attraverso la Legge 225/92, la Protezione Civile viene intesa come un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, gli Enti Locali, gli Enti Pubblici, le comunità scientifiche, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali ed ogni altra istituzione pubblica e privata. Questo complesso sistema trova il suo vertice nel Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, per coordinare le attività di Protezione Civile, si avvale del Dipartimento di Protezione Civile. La Protezione Civile, quindi, non viene più vista come il soccorso alla popolazione colpita da un evento calamitoso, ma come un sistema organizzato che imposta le sue attività, come già detto, sulla previsione, sulla prevenzione, sul soccorso alla popolazione colpita da un evento calamitoso e sul superamento dell'emergenza e ritorno alle normali condizioni di vita. Vengono chiamati in causa le Regioni e gli Enti Locali come componenti fondamentali del Servizio Nazionale di Protezione Civile, aventi il compito di partecipare all'organizzazione e all'attuazione delle attività di Protezione Civile. Molte competenze significative vengono tuttavia mantenute in capo allo Stato e alle sue Amministrazioni periferiche, segno di una legislazione in materia di Protezione Civile basata ancora sull'accentramento statale. Occorrerà aspettare il 1998 quando, attraverso il **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59"** vengono trasferiti alle Regioni ed agli altri Enti Locali molte competenze in materia di Protezione Civile (in particolare gli **artt. 107 e 108**), passando così da un sistema accentrato ad un sistema decentrato (***Fig. 2***).

R.D.L. 1915/1919	**Definisce l'atto del soccorso relativamente a eventi tellurici** (Ministero Lavori Pubblici)	**La Protezione Civile è considerata difesa civile**
L. 996/1970	**Definisce l'atto del soccorso per le calamità e affida la Protezione Civile al Ministero dell'Interno**	**La Protezione Civile inizia ad assumere una connotazione autonoma non come funzione ma come attività**
D.P.R. 66/1981	**Organizza le strutture impiegate nel soccorso e affida la Protezione Civile al Ministero dell'Interno**	**Si crea una struttura di comando attraverso l'istituzione del Dipartimento della Protezione Civile a supporto del nascente Ministero della Protezione Civile**
L. 938/1982	**Istituisce il Dipartimento della Protezione Civile a supporto del Ministero della Protezione civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri)**	
D.L. 112/98	**Ripartisce le competenze tra le diverse componenti del Servizio Nazionale (Stato, Regioni, Enti Locali)**	**La Protezione Civile assume una connotazione autonoma come insieme di attività diverse e consequenziali. Si definisce la prevenzione e si prefigura il coinvolgimento dei livelli periferici**

Fig. 2 Schema delle principali e significative tappe storico–normative

2.2. Inquadramento normativo: la Legislazione nazionale vigente in materia di Protezione Civile

Le fonti normative di carattere nazionale che regolano ed indirizzano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile sono, allo stato attuale, le seguenti (***Tab. 13***):

Anno	Norma	Estremi dell'atto
1970	Legge 8 dicembre 1970, n° 996	"Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità"
1980	Legge 8 dicembre 1980, n° 966	"Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità"
1981	Decreto Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n°66	"Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n° 996 recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità"
1984	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1984	"Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile"
1985	Decreto Legge 25 giugno 1985	"Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della Protezione Civile e delle Associazioni di Volontariato"
1987	Circolare 1/DPC/87 del 12 gennaio 1987	"Tipologia e terminologia delle esercitazioni di Protezione Civile"
1989	Ordinanza Ministeriale 1676/FPC del	"Nuova disciplina del comitato per l'attività di

	30 marzo 1989	previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato"
	Legge 18 maggio 1989, n° 183	"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
1990	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990 n° 112	"Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
1991	Legge 11 agosto 1991, n° 266	"Legge-quadro sul volontariato"
1992	Legge 24 febbraio 1992, n° 225	"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"
	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1992	"Costituzione e funzionamento del comitato operativo della Protezione Civile"
1993	Decreto Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n° 50	"Regolamento concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Nazionale della Protezione Civile"
	Decreto Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n° 51	"Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza"
	Decreto Legge del 10 febbraio 1993	"Individuazione e disciplina dell'attività dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio Nazionale della Protezione Civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio"
	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1993	"Riorganizzazione del Comitato Nazionale di Volontariato di Protezione Civile"
1994	Decreto Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n° 613	"Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile"
	Circolare 1768 UL del 16 novembre 1994	"Istituzione dell'elenco delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle Associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica".
	Circolare 29 novembre 1994, n° 314	"Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile"
1995	Decreto Legge 29 dicembre 1995, n° 560	"Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di Protezione Civile, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1996, n° 74
1996	Legge 25 settembre 1996, n°496	"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di Protezione Civile"

1997	Legge 16 luglio 1997, n° 228	"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 1997, n° 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di Protezione Civile, ambiente e agricoltura"
1998	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112	"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59"
	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 18 maggio 1998, n° 429	"Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi"
1999	Legge 13 luglio 1999, n° 226	"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 maggio 1999, n° 132, recante interventi urgenti in materia di Protezione Civile"
	Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n° 300	"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n° 59"
	Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n° 303	"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n° 59
	Legge 3 agosto 1999, n° 265	"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142"
	Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n° 334	"Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
2000	Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267	"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
2001	Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n° 194	"Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione civile"
	Legge 9 novembre 2001, n° 401	"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile"
	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001	"Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"
2002	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2002	"Costituzione del Comitato operativo della Protezione Civile"
	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2002	"Costituzione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei grandi rischi"
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 15 giugno 2002, n° 3220	"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"
	Circolare 30 settembre 2002, n° 5114	"Ripartizione delle competenze amministrative in

		materia di Protezione Civile”
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 14 novembre 2002, n° 3251	“Disposizioni urgenti di Protezione Civile”
2003	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003	“Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell’attuale situazione internazionale”
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 27 maggio 2003, n° 3288	“Disposizioni urgenti di Protezione Civile”
2004	Circolare DPC/VRE/54056 del 26 novembre 2004	“Applicazioni benefici normativi Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n° 194”
2006	Circolare DPC/DIP/0007218 del 8 febbraio 2006	“Norme di comportamento per l’utilizzo del volontariato di Protezione Civile”
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 23 marzo 2006, n° 3506	“Disposizioni urgenti di Protezione Civile”
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n° 3519	“Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006, n° 3536	“Disposizioni urgenti di Protezione Civile”
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006, n° 3540	“Disposizioni urgenti di Protezione Civile”
	Circolare del 27 ottobre 2006	“Atto di indirizzo recante Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connessi a fenomeni idrogeologici e idraulici”
2007	Circolare DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007	“Criteri per l’impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile con particolare riferimento all’impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di controllo del territorio”
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n° 3606	“Manuale operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile”
2008	Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008	“Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile”
2009	Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, n° 3734	“Primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008”
	Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3741	“Primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il Territorio della Regione Calabria nel mese di Gennaio 2009”
2018	Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1	“Codice della Protezione Civile”

Tab. 13 Le fonti normative di carattere nazionale che regolano ed indirizzano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile

Si riportano alcuni schemi riepilogativi della **Legge 24 febbraio 1992, n° 225** ("**Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile**") e delle attività di Protezione Civile (***Fig. 3***).

Fig. 3 Schemi riepilogativi della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 ("Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile")

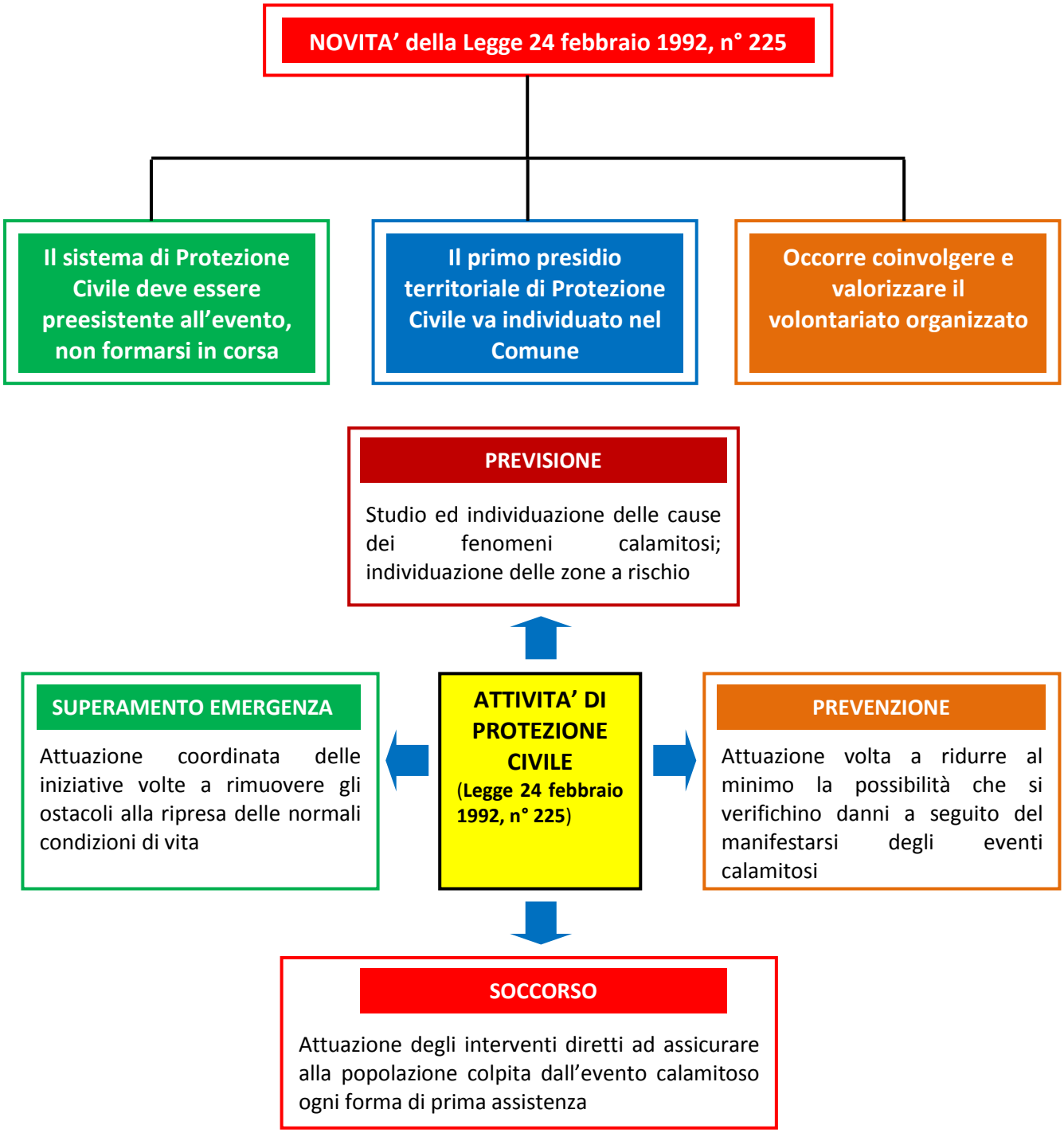

Componenti del Servizio

- Amministrazione dello Stato e Prefetture
- Regioni
- Province
- Comuni e Comunità Montane
- Enti Pubblici
- Istituti e gruppi di ricerca scientifica
- Altre istituzioni pubbliche e private
- Cittadini e Gruppi di Volontariato
- Ordini e Collegi professionali

Compiti

- Attuazione attività di Protezione Civile
- Forniscono dati utili al Dipartimento di Protezione Civile

Tipologia di eventi

A - Eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria.
B - Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria.
C - Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Strutture Operative Nazionali del Servizio

- Corpo Nazionale dei VV. FF.
- Forze Armate
- Forze di Polizia
- Corpo Forestale dello Stato
- Servizi Tecnici Nazionali
- Gruppi nazionali di ricerca scientifica
- Croce Rossa Italiana
- Strutture del Servizio Sanitario Nazionale
- Organizzazione di volontariato
- Corpo Nazionale di Soccorso Alpino

Tipologia di eventi

- Su richiesta del Dipartimento di Protezione Civile, svolgono le attività di Protezione Civile
- Supporto e consulenza per le amministrazioni componenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile

Legge 24 febbraio 1992, n° 225
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, in sua vece, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile è a capo del Servizio

Presiede il COMITATO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE

- Esamina i Piani di Emergenza preposti dai Prefetti
- Valuta le notizie, i dati, le richieste provenienti dalle zone colpite
- Coordina gli interventi di tutte le amministrazioni

Promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni, degli Enti Pubblici Nazionali e Territoriali, delle Istituzioni ed Organizzazioni pubbliche e private, **avvalendosi del:**

DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Compiti

Predispone:
- Programmi di previsione e prevenzione per le diverse ipotesi di rischio
- Programmi nazionali di Soccorso
- Piani di attuazione

Presso il Dipartimento, quale Organo propositivo e consultivo del Servizio, è istituita la:

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI

- Dispone l'esecuzione di periodiche esercitazioni
- Promuove studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali
- Impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione ed utilizzazione del volontariato
- Dichiara lo stato di emergenza in riferimento ad eventi di tipo C), definendone durata ed estensione territoriale
- Emana ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo
- Emana ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente

2.3. Inquadramento normativo: la Legislazione della Regione Calabria

Le fonti normative di carattere regionale che regolano ed indirizzano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile sono, allo stato attuale, le seguenti (***Tab. 14***):

Anno	Norma	Estremi dell'atto
1984	Legge Regionale 17 agosto 1984, n° 20	"Istituzione fondo regionale per le calamità naturali"
1997	Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4	"Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria"
2000	Delibera di Giunta Regionale 12 settembre 2000, n° 3081	"Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che nei giorni 9 e 10 settembre 2000 hanno colpito il versante ionico delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria"
2001	Delibera di Giunta Regionale 12 Marzo 2001, n° 3112	"Ulteriori disposizioni concernenti interventi urgenti nella regione Calabria a seguito delle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000"
	Delibera di Giunta Regionale 10 maggio 2001, n° 3134	"Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché' per il programma di copertura di radar meteorologici del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 11 dicembre 2000, n. 365"
2002	Legge Regionale 12 agosto 2002, n° 34	"Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali"
	Delibera di Giunta Regionale 2 ottobre 2002, n. 877	"Approvazione <<Direttive per l'adozione delle misure di Protezione Civile a livello provinciale e comunale, connesse al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale (art. 5 comma 3 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del P.A.I. ai sensi dell'art. 1-bis Legge 365/2000, dell'art. 17 Legge 18 maggio 1989 n. 183, e dell'art. 1 Legge 3 agosto 1998, n. 267)>>"
	Delibera di Giunta Regionale 14 novembre 2002, n° 3251	"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"
2003	Delibera di Giunta Regionale 20 marzo 2003, n° 3274	"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
	Regolamento Regionale 29 aprile 2003, n° 5	"Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di Protezione Civile"
	Delibera di Giunta Regionale 27 maggio 2003, n° 3288	"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"
	Delibera di Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n° 3388	"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"
2005	Delibera di Giunta Regionale 18 febbraio 2005, n° 3401	"Primi interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche, che hanno colpito il territorio della provincia

		di Matera e della regione Puglia, nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, e il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004"
	Delibera di Giunta Regionale 16 agosto 2005, n° 3460	**"Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico in atto nel territorio del Comune di Lungro in provincia di Cosenza"**
2006	**Delibera di Giunta Regionale 23 marzo 2006, n° 3506**	**"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"**
	Delibera di Giunta Regionale 28 aprile 2006, n° 3519	**"Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"**
	Delibera di Giunta Regionale 7 luglio 2006, n° 3531	**"Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici, che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006"**
	Delibera di Giunta Regionale 28 luglio 2006, n° 3536	**"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"**
	Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2006, n° 3540	**"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"**
2007	**Delibera Giunta Regionale 29 marzo, n° 172**	**"Direttiva regionale per l'allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/2/2004 e s.m.i.."**
	Delibera Giunta Regionale 24 luglio 2007, n° 472	**"Linee guida per la pianificazione comunale d'emergenza"**
	Delibera Giunta Regionale 28 settembre 2007, n° 631	**"Riorganizzazione del settore regionale della Protezione Civile"**
2010	**Delibera di Giunta Regionale 25 marzo 2010, n° 261**	**"Disciplinare per le verifiche tecniche in materia di Protezione Civile"**
2012	**Legge Regionale 15 novembre 2012, n° 57**	**"Modifica alla Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 <<Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria>>**
2015	**Delibera Giunta Regionale 15 Maggio 2015, n° 135**	**"Approvazione schema di modello d'intervento per il soccorso delle persone non autosufficienti in situazioni di emergenza e relative linee guida regionali nell'ambito della pianificazione nazionale/regionale per il rischio sismico nella Regione Calabria. Pianificazione di Protezione Civile"**
2017	**Delibera Giunta Regionale 15 Novembre 2017, n° 535**	**"Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico in Calabria"**

Tab. 14 Le fonti normative di carattere regionale che regolano ed indirizzano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile

2.4. Autorità e componenti del Sistema di Protezione Civile: ruoli, funzioni e competenze secondo la legislazione nazionale vigente

Le competenze in tema di Protezione Civile rappresentano il punto più delicato della materia, dal momento che una chiara ed inequivocabile suddivisione delle responsabilità e dei compiti, sia orizzontalmente che verticalmente, è un requisito imprescindibile per una azione efficace ed

efficiente. Attualmente le competenze in materia di Protezione Civile sono contenute nella Legge 24 febbraio 1992, n° 225 ("**Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile**"), nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 112 ("**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59**"), nella Legge 9 novembre 2001, n° 401 ("**Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile**") e nella Circolare 30 settembre 2002, n° 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ("**Ripartizione delle competenze amministrative in materia di Protezione Civile**").

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri (*Tab. 15* e *Tab. 16*)

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59	
Art.	**Descrizione**
107 comma 1	• In materia di Protezione Civile hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di Protezione Civile; b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le Regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n° 225; c) alla emanazione, d'intesa con le Regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b); d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n° 225; e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali; f) alle funzioni operative riguardanti: - gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; - la predisposizione, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 e la loro attuazione; - il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; - lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; • la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

Tab. 15 Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

Legge 9 novembre 2001, n° 401 ("Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile")	
Art.	**Descrizione**
5	• il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro dell'Interno da lui delegato, determina le politiche di Protezione Civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di Protezione Civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti Locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n° 281, designa i propri rappresentanti. Con Decreto del Presidente dei ministri sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato. • il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro dell'Interno da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le Regioni e gli Enti Locali.

Tab. 16 Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

<u>Competenze della Regione</u> (*Tab. 17, Tab. 18 e Tab. 19*)

Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"	
Art.	**Descrizione**
12	• le Regioni partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di Protezione Civile, assicurando, nel limite delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente Legge, lo svolgimento delle attività di Protezione Civile; • provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi regionali; • provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di Protezione Civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di Protezione Civile; • conformano le Leggi regionali in materia alle disposizioni contenute nella presente Legge, che costituiscono principi della legislazione statale in materia d'attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di Protezione Civile.

Tab. 17 Competenze della Regione

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59	
Art.	**Descrizione**
108 comma 1	• sono attribuite alle Regioni le funzioni relative: a) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base

lettera a)	degli indirizzi nazionali; b) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco; c) agli indirizzi per la predisposizione dei Piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24 febbraio 1992, n° 225; d) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; e) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107 del D.Lgs. 112/98; f) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n° 185; g) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

Tab. 18 Competenze della Regione

Legge 9 novembre 2001, n° 401 ("Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile")	
Art.	**Descrizione**
4 bis	• il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il Prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
4 ter	• il Dipartimento della Protezione Civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) ed f), n° 1 e all'articolo 93, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro dell'Interno da lui delegato per l'approvazione al Consiglio dei Ministri nonché quelli relativi alle attività connessi agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima Legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato.

Tab. 19 Competenze della Regione

Competenze della Provincia (***Tab. 20*** *e* ***Tab. 21***)

Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"	
Art.	**Descrizione**
13	• le Province partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione civile assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali; • per le finalità di cui sopra in ogni capoluogo di Provincia è istituito il comitato Provinciale

	di Protezione Civile, presieduto dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.

Tab. 20 Competenze della Provincia

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59"	
Art.	**Descrizione**
108 comma 1 lettera b)	• sono attribuite alle Province le funzioni relative: a) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; b) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; c) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di Protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n° 225.

Tab. 21 Competenze della Provincia

<u>Competenze del Prefetto</u> (*Tab. 22, Tab. 23* e *Tab. 24*)

Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"	
Art.	**Descrizione**
14	• il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della Provincia e ne cura l'attenzione; • al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il Prefetto: a) informa il Dipartimento della Protezione Civile, il Presidente della giunta Regionale e la Direzione Generale della Protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di Protezione Civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. • Il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 art. 5, opera, quale delegato del Presidente del consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della Protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5; • per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il Prefetto si avvale della struttura della Prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Tab. 22 Competenze del Prefetto

Legge 9 novembre 2001, n° 401 ("Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile")	
Art.	**Descrizione**
5 comma 4	• per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'Interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della Protezione Civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le Regioni e gli Enti Locali, nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i Prefetti e con i comitati Provinciali di Protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225, e l'attività di formazione in materia di Protezione Civile, in raccordo con le Regioni.
5 comma 4 bis	• il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il Prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica;
5 comma 5	• […]. Il Prefetto, per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei Comitati Provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Tab. 23 Competenze del Prefetto

Circolare 30 settembre 2002, n° 5114	
Art.	**Descrizione**
Punto 2	[…] ferma restando la più generale azione di coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, le competenze prefettizie di cui all'art. 14 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 debbono continuare a "convivere", in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, con il sistema di attribuzioni di cui all'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, si da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di Protezione Civile. Quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di Protezione Civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, e così realizzando quella insostituibile funzione di "cerniera" con le ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici. […] il Prefetto, anteriormente alla adozione delle ordinanze di Protezione civile ex art. 5, comma 2, della Legge 24 febbraio 1992, n° 225, derogatorie della normativa vigente, è l'unico soggetto deputato ad assumere iniziative di carattere straordinario, appunto in quanto rappresentante in loco dello Stato e quindi legittimato, in via esclusiva, a derogare all'ordinamento giuridico vigente.

Tab. 24 Competenze del Prefetto

Competenze del Comune (*Tab. 25, Tab. 26 e Tab. 27*)

Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile"	
Art.	**Descrizione**
6 comma 1	• provvede all'attuazione delle attività di Protezione Civile nel territorio di propria competenza.
6 Comma 3	• comunica al Dipartimento della Protezione Civile dati ed informazioni utili alla Protezione Civile.
15 comma 1	• può dotarsi di una struttura di Protezione Civile.
15 comma 2	• la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di Protezione Civile.

Tab. 25 Competenze del Comune

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59"	
Art.	**Descrizione**
108 comma 1 lettera c)	• sono attribuite ai Comuni le funzioni relative: a) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno 1990, n° 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; e) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti; f) all'utilizzo del volontariato di Protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Tab. 26 Competenze del Comune

Decreto Legge 17 agosto 1999, n° 334 "Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"	
Art.	**Descrizione**
22	• il Comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica, porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dai gestori di stabilimenti soggetti a normativa sui grandi rischi. Tali informazioni devono essere pubblicate ad intervalli regolari; • deve fornire alle persone potenzialmente coinvolte le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente.

Tab. 27 Competenze del Comune

Competenze del Sindaco (*Tab. 28, Tab. 29, Tab. 30, Tab. 31 e Tab. 32*)

Decreto Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n° 66 "Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n° 996 recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità"	
Art.	**Descrizione**
16	• è organo ordinario di Protezione Civile, quale ufficiale di governo; • provvede, con tuti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone comunicazione al Prefetto.
18	• attua la direzione ed il coordinamento dei seguenti servizi; • salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, conservazione delle cose, demolizione o puntellamento dei fabbricati e ogni altro servizio tecnico urgente; • attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, vettovagliamento e tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, assistenza ai minori, orfani od abbandonati ad agli incapaci in genere; • disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita; • allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del culto; • riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile; • recupero, custodia e governo degli animali, sia da stalla che da cortile; reperimento, seppellimento degli animali deceduti e bonifica sanitaria della zona colpita.
19	• cura la costituzione, ove necessario, di particolari "unità assistenziali di emergenza" che provvedono ad alloggiare, eventualmente alimentare e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell'ambito dei Piani di Protezione civile.
32	• è tenuto a segnalare immediatamente al Prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare grave danno all'incolumità delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entità ed ogni informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi.
36	• provvede, in casi di urgenza, ad informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di Protezione civile (così modificato dall'art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n° 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142").
41	• provvede al censimento dei sinistrati ed alla dotazione delle tessere assistenziali.
44	• fornisce indirizzi operativi per i primi urgenti soccorsi sanitari, veterinari ed attinenti all'igiene pubblica, fino a quando la direzione e il coordinamento dei servizi nella zona colpita non siano assunti dagli organi dello Stato.
47	• provvede ad assicurare, d'intesa con l'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni, la sollecita riattivazione delle comunicazioni radio, telegrafiche, telefoniche e postali.
48	• chiede al Ministro dei Trasporti la disponibilità di vari mezzi di trasporto statali ed in concessione.

Tab. 25 Competenze del Sindaco

Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"	
Art.	**Descrizione**
5 comma 1	• chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per il coordinamento della Protezione Civile la dichiarazione dello stato di calamità.
15 comma 3	• è autorità comunale di Protezione Civile; • al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazioni colpite; • provvede agli interventi necessari a fronteggiare l'evento; • comunica al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale gli interventi attuati; • favorisce l'organizzazione di strutture comunali di Protezione Civile.
15 comma 4	• chiede al Prefetto l'intervento di altre forze e strutture per gli eventi non fronteggiabili con i mezzi a disposizione del Comune

Tab. 26 Competenze del Sindaco

Decreto Legge 17 agosto 1999, n° 334 "Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"	
Art.	**Descrizione**
22	• il Sindaco deve aggiornare le notizie per gli stabilimenti nei quali sono contenute sostanze pericolose soggette al rapporto di sicurezza.

Tab. 30 Competenze del Sindaco

Legge 3 agosto 1999, n° 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142"	
Art.	**Descrizione**
12	• sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n° 996, "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n° 66

Tab. 31 Competenze del Sindaco

Decreto Legge 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"	
Art.	**Descrizione**
50	• in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali; • in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.

54	• il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Tab. 32 Competenze del Sindaco

2.5. Il Servizio di Protezione Civile della Regione Calabria: ruoli, funzioni e competenze dei vari Enti Locali

Secondo quanto stabilisce l'**art. 1 della Legge 10 febbraio 1997, n° "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria**" la Regione Calabria, in armonia con quanto previsto dall'art. 12 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225, organizza e attua le attività di Protezione Civile, nei limiti delle competenze proprie o delegate e nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, lo svolgimento delle attività di Protezione Civile per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi. Sono attività di Protezione Civile (***Tab. 33***):

Previsione	• consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, che possono ingenerare le diverse situazioni di rischio, nonché nella individuazione delle zone del territorio ad esse soggette.
Prevenzione	• consiste nelle attività di intervento volte ad evitare o quanto meno ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite con le attività di previsione.
Soccorso	• consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.
Superamento dell'emergenza	• consiste unicamente nell'attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Sensibilizzazione, formazione ed informazione delle popolazioni	• sulle tematiche della Protezione Civile allo scopo di rendere operante l'adempimento da parte della collettività degli inderogabili doveri di solidarietà umana, realizzando attività di formazione ed informazione per produrre una nuova cultura in tal senso.

Tab. 33 Le attività di Protezione Civile

<u>Ruolo, funzioni e competenze della Regione</u> ***(Tab. 34, Tab. 35 e Tab. 36)***

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
7 **8** **9** **10** **11**	La Regione, al fine di assicurare un più efficace esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività di Protezione Civile si avvale del: • **Comitato Regionale di Protezione Civile**: organo consultivo permanente per assicurare la compatibilità ed il coordinamento delle iniziative regionali in materia di Protezione Civile con quelle competenze degli altri Enti, Amministrazioni ed Organismi

	operanti nella specifica materia. Esso esprime pareri sui seguenti argomenti interessanti l'ambito regionale: a) programmi di previsione e prevenzione; b) piani di emergenza; c) programma annuale di attuazione; d) programmi di studio e di ricerca; e) programmi di incentivazione e di promozione del volontariato; f) piani di esercitazione delle varie componenti di Protezione Civile aventi rilevanza locale e regionale, g) programmi regionali di formazione e di specializzazione di tecnici pubblici e di liberi professionisti. • **Comitato Tecnico Scientifico per la Protezione Civile**: organo consultivo, fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e di ricerca in materia di Protezione Civile, procede all'esame dei dati disponibili e alla valutazione dei rischi connessi ai diversi eventi calamitosi, formula proposte sugli interventi più efficaci, provvede all'esame di ogni altra questione inerente alle attività che la legge ad esso rimette e partecipa all'elaborazione e all'aggiornamento del programma regionale di prevenzione e previsione nonché del piano regionale per le emergenze. • **Comitato Operativo Regionale per le emergenze**, il quale: a) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza e raccolta a cura della Sala Operativa; b) coordina, in un quadro unitario, gli interventi dei settori interessati al soccorso; c) attua programmi e formula proposte per l'adozione delle iniziative e degli interventi di competenza regionale ritenuti più opportuni ed efficaci in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza, tenendo conto dei Piani di emergenza predisposti. • **Sala Operativa Regionale** (quale sede tecnica di coordinamento e controllo ai fini dell'attività di Protezione Civile di competenza della Regione) e **Sale Operative provinciali** (quali sedi tecniche di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione, controllo e monitoraggio ai fini dell'attività di protezione Civile di competenza della Regione).

Tab. 34 Ruoli, funzioni e competenze della Regione

La Regione, al fine di realizzare le proprie competenze istituzionali nelle attività di previsione e di prevenzione, elabora programmi di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 (***Tab. 35***).

Art.	Descrizione
12 **comma 2** **comma 3**	• I programmi regionali di previsione disciplinano: a) l'installazione, la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione e la elaborazione dei dati riguardanti il territorio regionale, rilevanti ai fini dell'elaborazione e dell'individuazione di rischi e della previsione degli eventi calamitosi; si deve tener conto, a tal fine, dei dati conoscitivi del territorio, di quelli probabilistici d'accadimento per mezzo delle banche dati e degli eventi storici; b) la previsione di studi e ricerche sui fenomeni potenzialmente produttivi d'eventi calamitosi e sulle relative cause, con l'individuazione delle situazioni di rischio e di pericolo esistenti; c) l'analisi e la valutazione delle condizioni sociali, culturali e strutturali della realtà

	regionale che possono essere rilevanti ai fini della previsione della possibile ipotesi di rischio; d) la definizione delle mappe dei rischi presenti nel territorio regionale in base alle caratteristiche di pericolosità, di esposizione e di vulnerabilità delle singole zone, delle infrastrutture e del patrimonio edilizio pubblico. • Il programma regionale di prevenzione disciplina: a) il fabbisogno d'opere e di interventi pubblici di prevenzione e ne determina le relative priorità; b) le azioni e gli eventuali interventi normativi, amministrativi e tecnici ai fini dell'attuazione del programma; c) l'individuazione di procedure e metodi per gli interventi rivolti all'adeguamento, alle esigenze della Protezione Civile, del patrimonio edilizio e pubblico e privato; d) la realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione, in favore delle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, sui comportamenti da tenere per prevenire gli eventi calamitosi o per ridurre gli effetti dannosi nonché per l'immediata organizzazione del soccorso basato sulla capacità della comunità di sfruttare le proprie risorse; e) la organizzazione di periodiche esercitazioni con le Strutture delle Autonomie locali, degli Enti e delle Aziende dipendenti, delle A.S.L., del Corpo Forestale dello Stato e delle Associazioni di volontariato, per sperimentare i sistemi di allertamento e di intervento nonché per affinare le forme di reciproca collaborazione; f) la realizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento del personale adibito istituzionalmente ad attività di Protezione Civile, nonché per il personale proveniente dal volontariato; g) la formulazione di proposte e di suggerimenti per la elaborazione di normative e di disposizioni tecniche finalizzate alla eliminazione e alla riduzione del rischio rispetto ai possibili eventi catastrofici di origine naturale o tecnologica; h) la predisposizione di studi rivolti a ricercare le soluzioni tecniche più idonee per la messa in sicurezza degli impianti e del territorio; i) gli indirizzi per l'acquisizione di mezzi, materiali, attrezzature e scorte non deperibili da conferire in comodato o in uso agli Enti Locali, alle Unità Locali Socio Sanitarie, agli Enti e le Aziende Regionali, al Corpo Forestale dello Stato e alle Associazioni di Volontariato con l'obbligo di immediata disponibilità per impieghi di Protezione Civile.

Tab. 35 Ruoli, funzioni competenze della Regione

La Regione, in armonia con i programmi nazionali di soccorso di cui all'articolo 4, comma 1 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 provvede alla elaborazione dei piani di emergenza nei settori di competenza per fronteggiare con la massima tempestività ed efficienza gli eventi calamitosi e per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza di organi statali (***Tab. 36***).

Art.	Descrizione
13	• I piani di emergenza regionali devono provvedere alla individuazione ed all'organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, nonché ad ogni altra iniziativa necessaria per interventi di Protezione Civile, compresi quelli di supporto agli Enti locali, assicurando la compatibilità ed il coordinamento dei piani stessi con quelli provinciali elaborati dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 14 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225. • I piani di emergenza regionali, in particolare, devono prevedere:

	a) le modalità e le procedure per l'immediata attivazione dell'Amministrazione regionale e le strutture regionali di Protezione Civile; b) l'organizzazione di apposite squadre di pronto intervento costituite con personale e mezzi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti; c) l'addestramento del personale medesimo e i piani operativi per il loro impiego anche nelle zone disagiate garantendosi l'autosufficienza organizzativa in situazioni di disagio mediante la copertura dei relativi oneri e la messa a disposizione di adeguate scorte, attrezzature e mezzi; d) la definizione e la standardizzazione dei metodi e delle procedure necessarie per assicurare l'immediata effettuazione delle verifiche di agibilità, vulnerabilità, pericolosità correlate alle varie ipotesi di rischio e la conseguente formulazione delle più idonee prescrizioni al fine di garantire la più ampia tutela della pubblica e privata incolumità; e) le modalità per gli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, dei collegamenti stradali, degli acquedotti, delle fognature, degli impianti di depurazione e delle altre opere igienico sanitarie di competenza regionale; f) le modalità per la attivazione e la partecipazione alle attività di soccorso delle strutture sanitarie pubbliche e private sia per assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie nelle zone investite dalla calamità, sia per garantire la più efficace assistenza sanitaria generica, specialistica, farmaceutica e ospedaliera nei riguardi delle popolazioni colpite nell'ambito di un piano specifico per le (maxi) emergenze sanitarie; g) la organizzazione dei trasporti di emergenza; h) il contributo regionale ai servizi e alle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite; i) il coordinato impiego delle associazioni di volontariato di accertata capacità e autonomia organizzativa nonché di adeguata competenza specialistica e professionale; j) l'apporto degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione; k) l'apporto organizzativo delle strutture regionali del Corpo Forestale dello Stato in relazione agli ambiti di collaborazione specificati nella convenzione stipulata con la Regione.
14	• Sia i programmi regionali di previsione e prevenzione sia i piani di emergenza si attuano mediante piani annuali, contenenti la individuazione: a) delle opere, delle iniziative e delle attività da realizzare nell'ambito delle priorità indicate nei programmi regionali di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza; b) del procedimento per l'attuazione degli interventi; c) delle fasi di controllo di attuazione degli interventi; d) della spesa relativa alla realizzazione dei singoli interventi che sarà vincolante ai fini della utilizzazione dello stanziamento previsto dalle relative leggi di bilancio.
18	• Il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, assicura la direzione unitaria delle attività di Protezione civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei comuni e delle altre componenti di Protezione Civile operanti nel territorio regionale. • A tali fini: a) esercita, qualora venga autorizzato, le funzioni di Commissario delegato; b) provvede ad assicurare il concorso delle strutture e dei mezzi della Regione nelle

	attività di soccorso di competenza degli Organi Statali, in conformità ai Piani di emergenza regionali, informando il Prefetto, per gli interventi di sua competenza, ed il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, ai fini della direzione e del coordinamento di tutte le attività concernenti l'emergenza; c) richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari; d) assicura l'attuazione degli interventi di emergenza di competenza regionale conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225, a mezzo di decreti immediatamente eseguibili anche in più soluzioni ed in deroga alle vigenti norme di contabilità.
20	• Il Servizio di <<Protezione Civile>> svolge, tramite i Servizi provinciali, le attività di studio, elaborazione, proposizione, indagini e vigilanza necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, la preordinata ed efficiente organizzazione della Regione finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza, la direzione unitaria degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la custodia della pubblica e privata incolumità nonché dei beni e dell'ambiente naturale. Al Servizio, inoltre, spetta anche il compito di raccordo e coordinamento delle suddette attività. • Spettano ai Servizi Provinciali di Protezione Civile: a) la predisposizione, per il territorio riguardante la Provincia di competenza dei programmi regionali di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza e l'organizzazione degli adempimenti necessari per l'elaborazione e l'aggiornamento periodico degli stessi; b) l'espletamento delle incombenze di carattere tecnico, professionale e organizzativo indispensabile per realizzare l'insieme delle attività, degli impegni, degli obblighi a carico della Regione espressamente previsti nei programmi e piani; c) predispone le proposte per l'assolvimento degli adempimenti procedurali e organizzativi finalizzati all'acquisizione di mezzi, di beni e attrezzature, la formalizzazione dei contratti e delle convenzioni nonché l'affidamento di incarichi e consulenza; d) la predisposizione e la realizzazione delle iniziative per la costante assistenza tecnica e organizzativa necessaria consulenza nei confronti delle Amministrazioni locali e di tutte le altre componenti operanti nel territorio regionale; e) la realizzazione di periodiche iniziative di formazione e di informazione, con particolare attenzione alle realtà scolastiche; f) le attività di segreteria di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10; g) la collaborazione con il Servizio Centrale alla predisposizione dei Piani Annuali di Attuazione di cui all'articolo 14; h) la valorizzazione ed il sostegno del volontariato, anche attraverso la promozione della sua partecipazione alle attività regionali di Protezione Civile.

Tab. 36 Ruolo, funzione e competenze della Regione

Ruolo, funzioni e competenze delle Province ***(Tab. 37)***

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
28 comma 1	• le Province concorrono all'organizzazione e realizzazione delle attività di Protezione civile di competenza della Regione nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225;
28 comma 2	• per tali finalità le Province assicurano lo svolgimento dei seguenti compiti: a) rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati relativi a ciascuna ipotesi di rischio presente nel territorio provinciale predisponendo una <<carta dei rischi>>, avvalendosi della collaborazione dei Comuni compresi nel territorio di competenza; i dati disponibili vengono messi tempestivamente a disposizione del Presidente della Giunta Regionale e delle strutture regionali di Protezione Civile fornendo in particolare alle strutture decentrate a livello provinciale tutte le informazioni ed ogni altra documentazione attinenti i dati raccolti in vista dell'elaborazione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di prevenzione e dei piani di emergenza; b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione in armonia con i programmi nazionali e regionali; c) realizzazione delle iniziative e degli adempimenti previsti nel programma provinciale di cui alla lett. b) sulla base di preventive intese con la Regione per il coordinamento delle attività di rispettiva competenza; d) organizzazione e riqualificazione dei servizi tecnici provinciali finalizzata anche all'eventuale utilizzazione per accertamenti, verifiche e controlli sul territorio, a sostegno dei servizi tecnici regionali, in relazione alle esigenze derivanti dalle diverse ipotesi di rischio potenziali e della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito di un evento calamitoso.

Tab. 37 Ruolo, funzioni e competenze delle Province

Ruolo, funzioni e competenze dei Comuni ***(Tab. 38)***

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
29	• la Regione promuove il concorso dei Comuni alla realizzazione delle attività di Protezione Civile di propria competenza favorendo, anche mediante la stipula di convenzioni, lo svolgimento dei seguenti compiti: a) la raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione e dei Piani regionali di emergenza, fornendo tali dati alla Struttura regionale di Protezione Civile; b) collaborazione con le Province nella predisposizione della <<carta dei rischi>>, provvedendo a: - segnalare le fattispecie a rischio presenti sul territorio; - fornire per ciascuna di esse una dettagliata analisi, accompagnata dai dati cartografici ed informazioni tecnico-amministrative; - avanzare sul piano tecnico eventuali proposte volte alla eliminazione o al

	contenimento dei fattori di rischio; c) collaborazione delle competenti strutture organizzative e tecniche alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani; d) l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di P.C., con particolare riguardo alle misure di emergenza.

Tab. 38 Ruolo, funzioni e competenze dei Comuni

Ruolo, funzioni e competenze delle Unità Locali Socio–Sanitarie (Tab. 39)

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
31	• le strutture del Servizio Sanitario regionale concorrono alla realizzazione delle attività di Protezione Civile della Regione, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario regionale, mediante la predisposizione di servizi di pronto soccorso e di trasporto d'urgenza, l'organizzazione in emergenza di servizi di assistenza generica e specialistica, la partecipazione alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità con propri nuclei operativi, la partecipazione alle iniziative rivolte ad una corretta informazione delle popolazioni in tema di rischi ambientali e sanitari. • il concorso delle Unità Locali Socio-Sanitarie viene coordinato attraverso l'elaborazione di un piano regionale per le maxi emergenze sanitarie e di specifici piani per le emergenze intraospedaliere, nel rispetto degli indirizzi formulati a livello nazionale nella specifica materia.

Tab. 39 Ruolo, funzioni e competenze delle Unità Locali Socio–Sanitarie

Ruolo, funzioni e competenze del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco (Tab. 40)

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
32	• le strutture del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco dello Stato operanti nel territorio regionale concorrono alla realizzazione delle attività regionali di Protezione Civile secondo il proprio ordinamento e nell'ambito degli impegni derivanti da eventuali convenzioni stipulate con la Regione che, a tal fine, possono essere opportunamente aggiornate ed integrate; • la Giunta Regionale può autorizzare le predette strutture all'espletamento delle procedure amministrative e organizzative necessarie all'acquisizione dei mezzi, dei beni e delle attrezzature destinate al miglioramento delle potenzialità operative del Corpo Forestale dello Stato.

Tab. 40 Ruolo, funzioni e competenze del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco

Ruolo, funzioni e competenze degli Enti Regionali ***(Tab. 41)***

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
33	• le strutture degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione delle attività regionali di Protezione Civile assicurando, in via prioritaria, la partecipazione di propri dipendenti e la propria disponibilità di adeguate attrezzature e mezzi, nel rispetto degli impegni assunti, in base ad una specifica convenzione e nel rispetto delle direttive impartite, di volta in volta, dal Presidente della giunta Regionale; • l'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.F.O.R.), istituita con Legge Regionale 19 ottobre 1992, n° 20, in armonia con le finalità stabilite dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 1 della suddetta Legge, prevedrà, nei piani annuali d'attuazione di cui all'articolo 6 della stessa Legge, la costituzione di nuclei plurifunzionali di Protezione Civile utilizzando gli operai idraulico forestali di cui alla Legge n° 442/84. L' A.F.O.R. elabora specifici progetti, previa indicazione da parte dei Dirigenti dei Servizi di Protezione Civile sulle esigenze per l'operatività delle proprie strutture, disponendo le modalità della gestione operativa dei suddetti nuclei e prevedendo la fornitura di attrezzature e mezzi indispensabili per l'operatività degli stessi. Detti progetti sono contemplati nei piani regionali di emergenza giusto quanto stabilito con l'articolo 13 al 6° comma lett. b). I suddetti nuclei dipenderanno funzionalmente solo in caso di calamità e saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il periodo necessario di interventi di Protezione Civile dalle strutture regionali di Protezione Civile e saranno allocati nelle sedi provinciali del Servizio e distribuiti sul territorio in sedi che saranno stabilite dalla Giunta Regionale sentiti i Dirigenti responsabili delle strutture provinciali di Protezione Civile.

Tab. 41 Ruolo, funzioni e competenze degli Enti Regionali

3. Analisi e caratteristiche del territorio comunale di Verzino

3.1. Notizie storiche su Verzino

Si vuole sia l'antica Vertinae, edificata dagli Enotri o da Filottete, eroe greco che, secondo una leggenda, dopo la caduta di Troia, giunse con i suoi uomini nei territori della Presila e fondò assieme a Chone, altri piccoli centri tra cui Vertinae. Se ne trova menzione negli scritti dello storico greco Strabone.
Verso il 500 a.C. Verzino passò dalla dominazione dei Sibariti a quella dei Crotoniati i quali, giunti nel paesello "sfruttarono le miniere di ferro, di zolfo e d'argento nonché cave d'alabastro e una sorgente d'acqua sulfurea ivi esistente.
Il territorio andava ancora rinomato per la terra chiamata Ripoli con cui venivano pulite le gioie, e per le erbe medicinali. Abbondante era pure la selvaggina nelle sue montagne". All'epoca i Verzinesi vivevano nelle piccole pantalitiche, ripiani di grotte collegate da piccoli sentieri, che tuttora si possono osservare sul fianco occidentale della collina detta Sperone dove è racchiuso il centro storico.
Come Casale di Cariati ne seguì le vicende feudali, passando dai Sangiorgio (1291), ai Ruffo (1417), a Gerolimo, Visconte da Cariati (1479), agli Spinelli che nel 1668 lo alienarono ai Cortese."
L'avo di questa discendenza, un tal Capitano Cortese, romano, annoiato delle sofferenze militari, per quieto vivere partivasi da Roma e veniva a finire in Cariati, dove stringeva amicizia col Principe Spinelli, feudatario di questa città. Un giorno il Principe ebbe bisogno di molto denaro e, non disponendo di tale somma, amichevolmente confidò la sua ambasciata a Capitan Cortese, personaggio oltremodo ricco per una straordinaria circostanza. Nel tempo che abitava a Roma, alloggiò in un palazzo il cui padrone e la famiglia tutta, erano periti di colera. Prima che fossero distrutti dal morbo, avevano nascosto ogni loro tesoro in una stanza la cui porta era simulata da un'immagine dipinta su una tela.
Per sua ventura il tesoro fu scoperto dal Cortese che diventò così molto ricco. Diede pertanto al Principe amico il denaro di cui necessitava. Quando, trascorso molto tempo, questi volle restituire la somma, Capitan
Cortese non l'accettò, facendo notare che non era il caso di preoccuparsene.
Si racconta che il principe Carlo Antonio Spinelli, colpito da tanta generosità, per gratitudine, cedette a Capitan Cortese il ducato di Verzino con tutti i suoi diritti ducali. Divenuto Duca, il Cortese recossi subito in Verzino e là costruì il Palazzo del Campo.
Nel racconto vediamo aleggiare la fantasia del nostro popolo, ma come ogni racconto popolare ha il suo substrato storico, anche in questo vi è un fondo di verità. Ne troviamo conferma nel Cedolario n°74(anni 1639-1695) dell'Archivio di Stato di Napoli "... il 22 di marzo del 1668 vendita et alienazione fatta da Carlo Antonio Spinelli, Principe di Cariati e Duca di Castrovillari, a beneficio di Leonardo Cortese della Terra di Verzino... per ducati 50.000".
Da un altro manoscritto si apprende, invece, che il Cortese, acquirente del feudo di Verzino, lungi dall'essere un generoso e sfaticato Capitano, era un intraprendente fornaio, che trasse la famiglia dall'oscurità commerciando oggetti di poco valore. Leonardo Cortese, il fornaio Barone, per poco tempo poté godere gli agi della ricchezza e della nobiltà, in quanto nel dicembre del 1675 cessava di vivere. Ne ereditava la baronia col relativo titolo, il figlio Niccolò Cortese.
Carlo Giuranna, della vicina Umbriatico, appassionato cultore della storia dei nostri luoghi, così ne tratteggia la figura: "...uomo robusto, maneggiava le armi da fuoco con arte particolare, tanto da colpire, con una palla, i vasi d'acqua che le donne portavano sulla testa, senza queste ferire... e

addosso sempre portava, quando usciva di casa, il suo pistone. Esercitava un perenne dispotismo sopra i beni e le persone degli abitanti di Verzino... teneva un orrido carcere dove, senza querela di parte, senza processo, senza ordine di giudice, chiudeva i poveri disgraziati ad anni interi e si scordava così degli innocenti come dei rei. Ai rivoltosi minacciava la morte perché tenea una manica di malandrini a suo servizio".
"Questo bel tipo di delinquente", nel 1693, fu incoronato Duca di Verzino per graziosa concessione di Re Carlo II Borbone. Divenuto Duca, aumentarono le sue nefandezze.
E ancora il Giuranna: "...un gentiluomo di quel tempo, Petruzzo Giglio, mal soffrendo gli aggravi, manifestò i suoi sentimenti ad un crocchio di amici. Le parole vennero riferite ed il castigo no si fece attendere. Dopo pochi giorni, ritirandosi detto Giglio dalla Salina di Miliati, quando fu in un luogo ove si dice il cancello di Frea, gli fu sbarbicata con tutte le sue radici la lingua".
Questo bel tipo di don Rodrigo nostrano governò, per ben 56 anni, sino a tardissima vecchiaia morendo nell'agosto del 1731.
Gli succedeva il figlio Leonardo che moriva dopo pochi anni nel 1734. Terzo ed ultimo Duca di Verzino, diventò Niccolò II che si rivelò della stessa indole dei suoi antenati "serie di tirannelli ed aguzzini l'uno peggiore dell'altro". Si racconta che percosse in così violento modo il sacerdote don Antonio Cavallo, fratello dell'Arciprete della Terra di Verzino, sol perché non aveva immediatamente eseguito un suo ordine.
Bersagliò poi le famiglie più in vista per censo, gli Scerra, i Cavallo, i Figoli, che furono costrette a cercare rifugio nei paesi vicini. Dette famiglie avevano subito e subivano prepotenze ed umiliazioni, ma ciò non faceva che accrescere il loro odio magnificamente simulato. Ritorneranno a Verzino quando, dopo non molto e con il loro aiuto, il Feudo veniva confiscato al Duca Cortese e passava al Regio Fisco. "Come i nobilucci verzinesi rodevano il freno, anche nel popolino si notava un certo incoraggiante risveglio e in Verzino e nei paesi vicini." Si racconta che il giovane Duca volle, un giorno, sperimentare la mansuetudine dei Carfizzoti, allorché "per la sommossa di quei terrazzani, al comando dei militi, venne inviato in quel paese. La plebe di quel villaggio albanese, stanca delle sue prepotenze, lo assalì nella casa della famiglia Basta, ove aveva preso stanza e, non potendo averlo fra le mani perché barricatosivi, ammucchiò contro l'uscio delle fascine dandovi fuoco. Al crepitare dell'immane fiammata, il Duca Nicola si vide perduto ed allora, contando sul profondo sentimento religioso di quel popolo, scese da una finestra, tenendo fra le mani un quadro della Beata Vergine e con questo implorò perdono. Lo stratagemma riuscì..." e gli salvò la pelle!
Il Duca era anche un uomo a cui piaceva il lusso e lo sfarzo. Per mania di grandezza fece eseguire diverse opere, per cui si ebbe l'impressione che Verzino nascesse a nuova vita. La coorte ducale era allietata poi dalla presenza di una nobile e bella Principessa, donna Violante Minutoli, di appena 23 anni, di illustre famiglia messinese che aveva già dato al suo consorte 2 figlioletti, Clelia di anni 9 e Giuseppe Antonio di anni 6. La principessa, perciò, era diventata Duchessa di Verzino all'età di 14 anni circa.
Don Nicola fu duca di Verzino fino alla venuta di Re Carlo III di Borbone, per decreto del quale il Feudo gli veniva confiscato sotto l'accusa gravissima di "fellonia" Così ce lo racconta il sacerdote Rotundo nel citato manoscritto: "Dopo l'occupazione del regno di Napoli da parte di Re Carlo III Borbone, unironsi il Principe di Monteleone (odierna Vibo Valentia), il Principe di Cariati ed il Duca Cortese di Verzino per tentare, come diremmo noi, un colpo di stato a favore dei passati dominatori (gli Austriaci). La congiura fu scoperta e Re Carlo intimò ai ribelli di presentarsi a lui per

discolparsi. I due Principi obbedirono e furono perdonati; il Duca, fiero e sdegnoso, si ricusò onde fu dichiarato contumace e nemico dello Stato. Il Re, poi, impermalito dal suo modo di procedere, mandò i suoi soldati ad arrestarlo e a confiscare il feudo. Il Duca, vedendosi in cattivo partito, fuggì. Sarebbe caduto in mano dei suoi odiati nemici se, per consiglio di uno dei monaci del Convento di San Domenico di Verzino, non fosse ricorso all'espediente di Caco: ferrare il suo mulo con i ferri all'opposto, in modo che i soldati, ingannati dalle piste, non lo avessero cercato nel luogo donde era fuggito. Pervenuto poi a Salerno, veniva di nuovo scoperto e si salvò, ancora una volta, travestendosi da Vescovo. Dopo fu in Ungheria, né più nulla si seppe di lui. I soldati borbonici, pervenuti in Verzino, presero possesso del palazzo e dell'intero feudo, compresa la Fratta ove il Duca teneva la sua caccia riservata.
La povera e sconsolata Principessa, donna Violante, fu maltrattata ed inviata a Messina, sua città natale".
Quale fosse la vera ragione che spinse il Duca Niccolò Cortese alla lotta ad oltranza contro il re Carlo III, ce lo rivela il suindicato storico Salvatore Spiriti: "...si lasciò adescare dalla propaganda austriaca per aver dato fondo ad ogni suo avere nei bagordi e nel lusso e perciò sperava di migliorare la sua sorte giocando in politica". Per sua disgrazia e per fortuna dei nostri avi, puntò tutto sul cavallo perdente...
Concludendo ci piace far conoscere cosa ne pensassero, quali maggiori interessati, i nostri padri, del Duca ribelle, Nicola Cortese. In un modesto foglio che si accompagna al Catasto Onciario del 1753, conservato nell'Archivio di Stato di Napoli, si lamentavano del feroce sfruttamento e delle vessazioni subite ad opera del loro Feudatario che, "per la sua cattiveria", aveva meritatamente perduto il Feudo.
Il popolino, da parte sua e con la solita mordace ironia, compose e canticchiò:
"U Ruca i Verzina è male natu, E' male natu e di mala natura... Mo puru Marcu 'Rande c'è chiavatu, chi piglia ppe ra capu, chi ppe ra cuda..."
dove "male natu e di mala natura" significa che Niccolò Cortese discendeva da una pessima schiatta ed era di indole malvagia. Marco Grande, infine, era il ducale guardiano della Fratta. In tutto simile al suo padrone, "teneva un piede di bove , fatto di legno, col quale imprimeva delle orme bovine sul terreno affidato alla sua custodia. Dopo inveiva contro i massari e i bovari dei dintorni, contestando loro il pascolo abusivo... In tal modo, contando sul timore di quei tapini, arrotondava le sue entrate." (fonte GAL Kroton)

3.2. Il contesto territoriale ed ambientale generale del Comune di Verzino

3.2.1. Inquadramento territoriale

In Provincia di Crotone, il territorio comunale di Verzino ha una superficie di 45,37 Kmq. La popolazione residente è pari a 1761 abitanti (dato riferito al mese di Aprile 2017), per cui la sua densità abitativa è di 38,81 abitanti per Kmq.
La popolazione nel periodo di punta (coincidente con il mese di agosto) è di 2688 unità.
Verzino è localizzato al limite Nord della Provincia di Crotone: esso, infatti, confina con il Comune cosentino di Campana, ad Est con il Comune di Pallagorio, ad Ovest con il Comune di Savelli e a Sud con i Comuni di Casabona e Castelsilano. La sua distanza da Crotone (Capoluogo di Provincia) è pari a circa 37 Km.

Altimetricamente il territorio comunale di Verzino si colloca nella fascia sub – collinare del versante ionico della Provincia di Crotone, estendendosi tra i 160 metri s.l.m. del fondo valle del Fiume Vitravo e gli 840 metri s.l.m. dei rilievi a Nord della Località Vacante dell'Eremita.
Il centro abitato di Verzino (1611 residenti), pressoché centrale rispetto ai limiti comunali, è posto su un rilievo con quote che variano da 500 a 600 metri s.l.m.; la Località Vigne (sua frazione principale con 150 residenti), posta più a Sud rispetto a Verzino, si trova in una parte di territorio meno impervio ma con un'altitudine di 600 metri s.l.m..
Verzino fa parte della Comunità Montana Alto Crotonese ed appartiene alla Regione Agraria n° 3 denominata "Colline del Lipuda e del Vitravo".
Morfologicamente il territorio comunale si presenta abbastanza accidentato, con buona parte delle aree a moderata pendenza (35−50%). La parte di territorio in cui è situato il nucleo abitato di Verzino risulta caratterizzata da notevoli pendenze che arrivano a superare valori dell'80%, dovute alla presenza di profonde gole e valli.
Il territorio di Verzino è incluso nell'elenco delle zone sismiche di II° categoria alle quali le norme tecniche per l'edilizia e prescrizioni antisismiche assegnano il grado di sismicità s=9.
L'aeroporto più vicino è il "Sant'Anna" di Isola Capo Rizzuto, lungo la costa ionica, a Sud di Verzino, il quale dista circa 64 km; i porti importanti più vicini sono quello di Cirò Marina ad Est (37 km) e quello di Cariati (in Provincia di Cosenza) a Nord−Est (53 km); la stazione ferroviaria più vicina è quella di Cirò ad Est (36,4 km).

3.2.2. Caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio comunale di Verzino

Idrologia

La tormentata configurazione orografica del territorio, la breve distanza che spesso intercorre tra l'origine e lo sbocco verso il torrente o un corso d'acqua più grande, danno luogo a numerosi corsi d'acqua di modesto bacino imbrifero e brevissimo corso di pianura.
Il territorio comunale di Verzino presenta diversi corsi d'acqua (fossi, burroni) di breve lunghezza ma con dislivelli molto notevoli e con pendenze talvolta accentuate e che incidono fisicamente la morfologia del territorio. Tali caratteristiche, unitamente a quelle geologiche e a quelle pluviometriche, danno luogo ad un regime di deflusso spiccatamente torrentizio.
Per effetto delle pendenze che si riscontrano nei bacini, unitamente alla presenza di estese formazioni prevalentemente impermeabili, le acque di pioggia vengono smaltite quasi istantaneamente ed il regime dei corsi d'acqua riproduce in genere, più o meno fedelmente, l'andamento degli afflussi meteorici. Pertanto alle stagioni piovose corrispondono i maggiori deflussi e quasi nulli o molto modesti risultano, invece, i deflussi della stagione estiva fino alle piogge del medio autunno.
Le portate estive dei corsi d'acqua sono dovute quasi esclusivamente al contributo delle sorgenti che sgorgano nei loro bacini: raggiungono, quindi, valori di qualche entità soltanto ove sono abbastanza diffuse le formazioni permeabili acquifere.
Il territorio comunale di Verzino è drenato essenzialmente da due bacini idrografici: il Fiume Vitravo e il Fiume Lese (seppure solo in parte). Entrambi i corsi d'acqua confluiscono nel Fiume Neto.
Il territorio, inoltre, è solcato da diversi Torrenti e da un reticolo idrografico minore.

La morfologia delle aste fluviali è regolata prevalentemente alla natura dei litotipi presenti e/o affioranti (complesso cristallino metamorfico nelle parti più in quota e complessi di copertura mio – pliocenici).
L'intero sistema idrografico che caratterizza il territorio comunale di Verzino è riportato negli Elaborati Tav. 3a e 3b denominati "Carta di analisi del sistema della viabilità e delle connessioni" e di seguito elencato:

- Fiumi
  F01= Fiume Vitravo
  F02= Fiume Lese
- Torrenti
  T01=Torrente Sanapite
  T02=Torrente Vallone Montagne Soprane
  T03=Torrente Vacante dell'Eremita
  T04= Torrente Fosso della Montagna
  T05=Torrente Vallone Montagne Sottane
  T06=Torrente Vallone del Greco
  T07=Torrente Vallone del Radicone
  T08=Torrente Vallone di Verzino
  T09=Torrente Fosso Canal Grande
  T10=Torrente Vallone Corno
  T11= Torrente Fosso Frea
  T12=Torrente Fosso Piano del Purgatorio
  T13=Torrente Fosso Casale
  T14=Torrente Fosso Vitravo

Il fiume "Vitravo" nasce nelle montagne di Verzino in località "Sursumu" ,che in dialetto equivale a sorgente, dalle parti del "Varco della Chiatra" , fra il "Campo delle Vavole, il "Piano della Regina e "Comito".
Il fiume nasce come piccolo torrente dove andavano le mandrie all'abbeverata, tanto piccolo che non compare su alcuna carta geografica. Nel suo scorrere aumenta di velocità diventando un bel corso d'acqua portatore di fresco e di vita. Confluiscono in lui altri corsi d'acqua perenni sebbene non grossi: il "Vallone Buonnato", "Vallone Montagne Sottane", "fosso della Montagna", "Fosso Vacante dell'Eremita", "Fosso Piano del Purgatorio, "Fosso Le Arette" e " Vallone di S. Angelo", fra tutti, ai piedi della "Cona" territorio di pregio ampiamente coltivato anche oggi. Poco prima del ponte sulla statale si infossa in canaloni scavati fra le rocce di granito, fresco di piante di alto fusto e cespugliati vari che lo attorniano e impreziosiscono. Le acque precipiti nei secoli hanno scavato piscine naturali di grande diametro con picchi di rocce a strapiombo e vegetazione palustre negli ambiti. Le cascatelle sono numerose e si buttano quasi silenti nelle verzura ricordando suoni bucolici che invitano a rilassarsi e meditare.

Clima e caratteri pluviometrici

Il clima risulta temperato sublitoraneo, tipico delle zone collinari e dei versanti bassi dell'Appennino Meridionale: sono, infatti, riconoscibili termo–tipi che vanno dal

termo−mediterraneo al subalpino, e ombrotipi compresi tra il secco superiore all'iperumido inferiore.
Il territorio comunale è caratterizzato da una piovosità media annua di 65, 18 mm nel periodo di 80 anni dal 1921 al 2001 nel quale sono stati registrati i dati dal pluviometro installato a Verzino. L'andamento pluviometrico è caratterizzato da un semestre molto piovoso (Ottobre – Marzo) con una media di 126,25 mm su 80 anni disponibili dal 1921 al 2001, ed un semestre (Aprile – Settembre) con scarse precipitazioni (33,15 mm).
Le precipitazioni massime e minime sono state registrate nell'anno 1959 con 1548,10 mm e nell'anno 1989 con 249,20 mm di pioggia. Le massime mensili si registrano nel mese di Dicembre e le minime nel mese di Luglio con medie, rispettivamente, di 148,10 mm e 13,6 mm nel periodo disponibile tra il 1921 e il 2001.

Fauna

Le modificazioni apportate dall'uomo all'habitat del nostro territorio, hanno note-volmente alterato, nei secoli, la quantità e la qualità della fauna selvatica presente sul territorio di Verzino. I principali concorrenti dell'uomo nella lotta per la sopravvivenza, i predatori, una volta presenti nel territorio, come il Lupo, l'Orso, la Lince, la Lontra, l'Aquila reale, l'Avvoltoio degli agnelli o Gipeto sono stati le prime vittime di questo processo evolutivo. L'allargarsi degli insediamenti umani, il proliferare di paesi, la messa a coltura di vaste estensioni di terreno, i diboscamenti, hanno loro sottratto spazio vitale e fonti di sostentamento. Altre vittime predestinate del processo di trasformazione dell'ambiente naturale sono stati poi i grandi ungulati come il Cervo e il Cinghiale (quest'ultimo, come vedremo, tornato prepotentemente alla ribalta a causa degli scriteriati ripopolamenti a scopo venatorio) uccisi in gran quantità per scopi alimentari e scacciati dai luoghi di pascolo e pastura dal bestiame domestico, bovini, caprini, ovini e suini. Presenti nel territorio sono il Gatto selvatico (*Felis silvestris*), la Martora (*Martes martes*), il Cinghiale *(Sus scrofa), il* Tasso *(Meles meles),* nome dialettale "melogna", la Lepre *(Lepus europaeus),* la Volpe (*Vulpes vulpes*), la Faina *(Martes faina), la* Donnola *(Mustela nivalis).* È possibile incontrare anche la Puzzola *(Mustela puto-rius),* il Riccio *(Erinaceus europaeus) il* Ghiro *(Glis glis)*, lo Scoiattolo meridionale *(Sciurus meridionalis),* il Quercino *(Eliomys quercinus),* il Moscardino *(Muscardinus avellanarius)*. Nel Territorio vivono anche altri piccoli mammiferi come la Talpa *(Talpa europea),* il Toporagno nano *(Sorex minutus),* il Toporagno comune *(Sorex araneus),* il Toporagno acquatico *(Neomys fodiens),* la Crocidura minore *(Crocidura suaveolens),* il Mustiolo *(Suncus etruscus),* l'Arvicola del Savi *(Microtus savii).* Tra i mammiferi vanno segnalati anche i chirotteri, tra i quali il Ferro di cavallo maggiore *(Rhi-nolophus ferrumequinum)* e il Ferro di cavallo minore *(Rhinolophus hipposideros)* ma anche la Nottola *(Nyctalus notula),* il Serotino comune *(Eptesicus serotinus),* il Pipistrello nano *(Pipistrelli pipistrellus),* l'Orecchione meridionale *(Plecotus austriacus),* il Minottero *(Minopterus schreibersi).* Tra i Rapaci troviamo l'Astore *(Accipiter gentilis),* lo Sparviere *(Accipiter nisus)*. Meno comune è la presenza del Falco pellegrino *(Falco peregrinus), del*la Poiana *(Buteo buteo)*. Comuni sono anche il Falco pecchiaiolo *(Pernis apivorus),* il Gheppio *(falco tinniculus)*. Tra gli altri rapaci presenti e comuni nel territorio abbiamo il Gufo comune *(Asio otus),* l'Allocco *(Strix aluco),* il Barbagianni *(Tyto alba),* la Civetta *(Athene noctua),* l'Assiolo *(Otus scops).* Tra gli uccelli comuni troviamo il Corvo imperiale *(Corpus corax),* la Ghiandaia *(Garrulus glandarius),* Gazza *(Pica pica),* Cornacchia grigia *(Corpus corone cornix),* Merlo *(Turdus merula),* Merlo acquaiolo *(Cinclus cinclus),* Quaglia *(Coturnix coturnix),* Beccaccia *(Scolopax rusticola),* Piccione selvatico *(Columba livia),*

Cuculo *(Cuculus canorus),* Succiacapre *(Caprimulgus europaeus),* Picchio verde *(Picus virdis),* Picchio rosso maggiore *(Dendrocopos major),* Picchio rosso minore*(Dendrocopos minor),* Torcicollo *(Jynx torquilla)* Calandra *(Melanocorypha calandra*), Cappellacia *(Galerida cristata),* Allodola *(Alauda arvensis)*, Prispolone *(Antus trivialis),* Usignolo di fiume (Cettia cetti), Beccamoschino *(Cisticola juncidis),* Capinera *(Sylvia atricapilla),* Occhiocotto *(Sylvia melanocephala),* Luì piccolo *(Phylloscopus collybita)*, Saltimpalo *(Saxicola Torquata*), Passero solitario *(Monticala solitarius),* Pettirosso *(Erithacus rubecula),* Tordela *(Turdus viscivorus)* Cingia bigia *(Parus palustris),* Cinciallegra *(Parus major),* Codibugnolo *(Aegithalos caudatus),* Pendolino *(Remiz pendulinus),* Picchio muratore *(Sitta europaea),* Rampichino *(Cerchia brachydactyla),* Passera oltremontana *(Passer domesticus),* Fringuello *(Fringilla coelebs),* Verdone *(Carduelis ch-loris),* Cardellino *(Carduelis carduelis),* Strillozzo *(Emberiza calandra),* Zigolo muciatto *(Emberiza cia),* Zigolo nero *(Emberiza cirlus).* Tra i Serpenti, un posto di primo piano riveste certamente la Vipera *(Vipera aspis bugyi),* il Cervone *(Elaphe quatuorlineata),* il Biacco *(Coluber viridiflavus)* detto "scursune", la Biscia dal collare *(Natrix natrix),* il Colubro liscio *(Coronella austriaca),* il Colubro d'Esculapio *(Elaphe longissima),* la Biscia tassellata *(Natrix tassellata).* Tra gli Anfibi si notano il Tritone italico *(Triturus italicus)* e il Tritone crestato *(Triturus cristatus carnifex),* la Salamandra pezzata *(Salamandra salamandra),* l'Ululone dal ventre giallo *(Bombina variegata),* la Raganella *(Hyla arborea),* la Rana dal-matina *(Rana dalmatica),* la Rana verde *(Rana esculenta)* la Rana greca *(Rana italica),* il Rospo comune *(Bufo bufo)* e il Rospo smeraldino *(Bufo viridis).*

Paesaggio agrario e boschivo

Come si evince dall'analisi dell'uso reale del suolo il territorio di Verzino ha una forte componente naturalistica, infatti circa il 55% del suo territorio ricade nell'unità di paesaggio dei terreni boscati e ambienti seminaturali che racchiude le colture forestali, macchia mediterranea, pascolo arborato e pascolo cespugliato. Infatti circa 2890. ettari, pari al 63,60% del territorio comunale, sono ricoperti da boschi, con una netta prevalenza del bosco di latifoglie (1580). I terreni agricoli occupano il 33%, con una netta prevalenza del seminativo che con i suoi 921 ettari copre il 20,28% del territorio comunale. Dato significativo, sempre nei territori agricoli è dato dal uliveto che copre il 11,33 % del territorio, pari 514 ettari, a dimostrazione della vocazione del territorio di Verzino.

3.3. Il sistema insediativo

3.3.1. I collegamenti

Il territorio comunale di Verzino non è attraversato da alcuna linea ferroviaria. La rete ferroviaria più vicina è la Ferrovia "Reggio Calabria−Metaponto−Taranto", la quale corre parallelamente al litorale costiero ionico e permette i collegamenti verso Nord, in direzione Rossano−Corigliano−Metaponto−Taranto, e verso Sud, in direzione Crotone−Catanzaro−Lamezia Terme−Reggio Calabria.

Verzino è raggiungibile soltanto attraverso Strade Provinciali o comunali ed interpoderali. Esso è servito dalla Strada Provinciale "SP 23", la quale permette il collegamento con il vicino Comune di Pallagorio e con la Strada Statale "SS 106 Jonica" fino ai Comuni di Strongoli e Savelli, è ancora servita dalla Strada Provinciale "SP 26" la quale permette il collegamento con la Strada Statale "SS 107 Silana Crotonese". Le rimanenti infrastrutture viarie sono a carattere comunale e di penetrazione locale, importanti perché consentono di raggiungere le diverse aree del territorio comunali.

3.3.2. Sistema urbano e territoriale

La morfologia urbana è caratterizzata dalla presenza di due centri abitati: il nucleo principale e più antico di Verzino e l'agglomerato di recente costituzione rappresentato dalla frazione Vigne. Il primo, che presenta una struttura urbana compatta e concentrata tipica dei centri collinari calabresi, è ubicato su un terrazzamento su i cui costoni troviamo grotte rupestri realizzate ed utilizzate in passato da contadini e allevatori durante il periodo della transumanza. La Frazione Vigne ha una struttura urbana più diradata con molte case sparse e piccoli lotti edificati.
Il grado di conservazione del costruito (in particolare in Verzino) risulta piuttosto degradato, a causa dei fenomeni franosi dei versanti che, fondamentalmente, circondano il centro abitato.
Le strutture e i servizi sono, essenzialmente, concentrati in Verzino:

- attrezzature scolastiche:
  - n° 2 scuole materne e per l'infanzia;
  - n° 2 scuole elementari;
  - n° 1 istituto comprensivo, scuola materna, elementare e media;
  - n° 1 scuola media;
  - n° 1 scuola superiore.
- altre strutture:
  - la sede degli Uffici Comunali;
  - la sede delle Poste e Telecomunicazioni;
  - Caserma dei Carabinieri;
  - N° 1 Casa di Cura;
  - il cimitero;
  - Guardia Medica;
  - sede Croce Rossa italiana;
  - n° 1 Centro di aggregazione sociale + Sede di associazioni locali;
  - il depuratore.

3.4. Caratteristiche demografiche

3.4.1. Le tendenze demografiche

La popolazione residente in Verzino alla data del I° censimento della popolazione del 1861 era pari a 865 unità. Nei decenni successivi e fino al censimento del 1971 la popolazione residente è sempre cresciuta, ad eccezione del dato relativo al censimento del 1931, quando la popolazione residente, rispetto al censimento precedente del 1921 diminuì di 86 unità. Verzino raggiunge il picco massimo di abitanti nel 1931, quando i residenti furono 3050: dal 1861 al 1971 la variazione % è stata del 71,64, pari a 2185 residenti in più in soli 110 anni.
A partire dal decennio successivo la popolazione residente in Verzino è diminuita, passando dalle 3050 unità registrate nel 1971 a 1761 abitanti del 2018: in poco più di 45 anni la popolazione residente è diminuita di 1289 unità, pari a -42.26%. Tale dato evidenzia come il Comune sia stato fortemente coinvolto dal fenomeno dello spopolamento dei paesi di montagna che ha interessato diverse aree interne della Calabria e del Meridione più in generale (***Tab. 42***, ***Fig. 4*** e ***Fig. 5***).

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione %
1861	31 Dicembre	865	–	–
1871	31 Dicembre	908	+43	+4,74
1881	31 Dicembre	1059	+151	+14,26
1901	10 Febbraio	1410	+351	+24,89
1911	10 Giugno	1612	+202	+12,53
1921	1 Dicembre	1786	+174	+9,74
1931	21 Aprile	1700	-86	-5,06
1936	21 Aprile	1953	+253	+12,95
1951	4 Novembre	2558	+605	+23,65
1961	15 Ottobre	3035	477	+15,72
1971	24 ottobre	3050	+15	+0,49
1981	25 Ottobre	2920	-130	-4,45
1991	25 ottobre	2690	-230	-8,55
2001	20 ottobre	2373	-317	-13,36
2011	21 ottobre	1979	-394	-19,91
2018	12 Aprile	1761	-218	-12,38

Tab. 42 Popolazione residente in Verzino a partire dal 1861

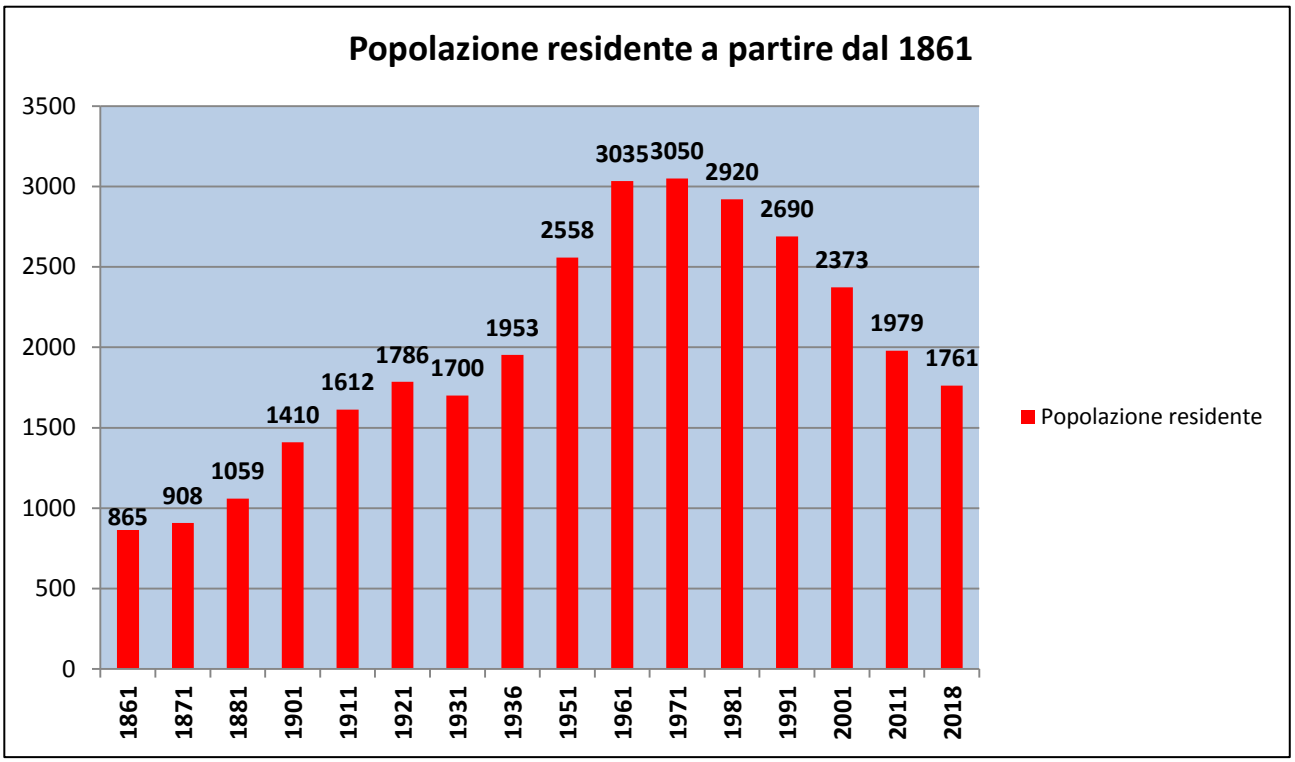

Fig. 4 Popolazione residente in Verzino a partire dal 1861

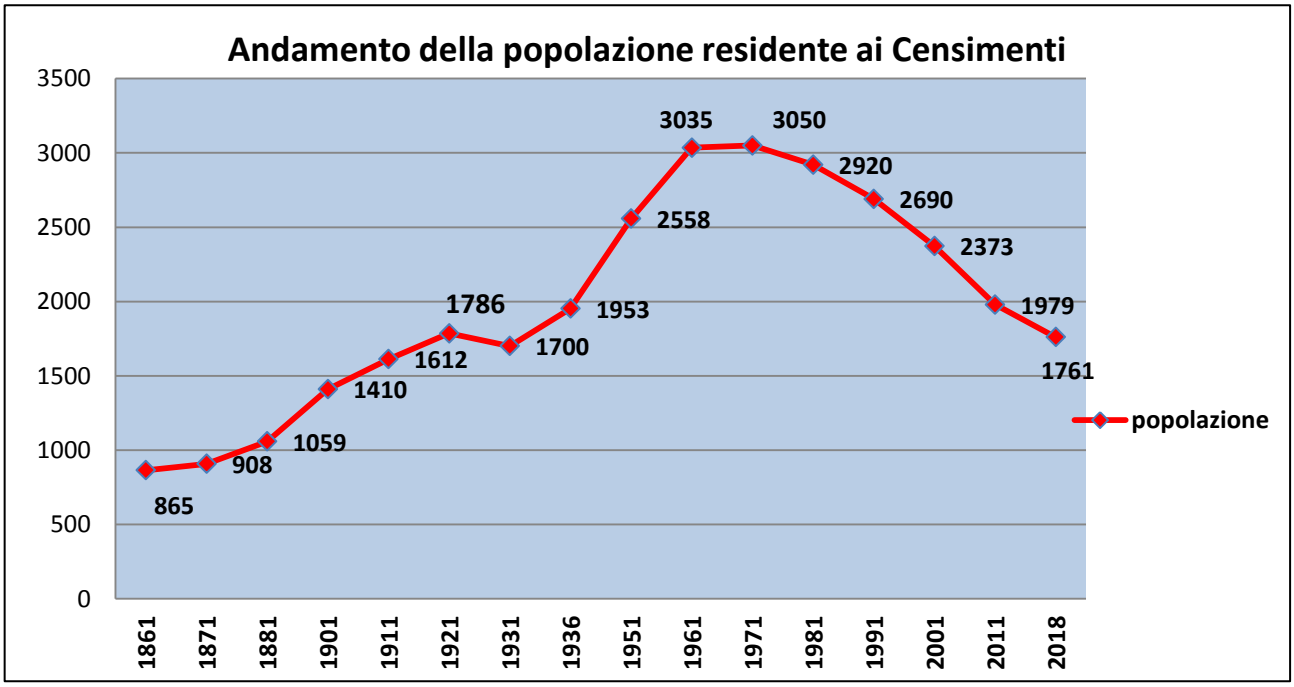

Fig. 5 Andamento della popolazione residente in Verzino a partire dal 1861

3.5. Quadro riepilogativo delle caratteristiche del territorio comunale di Verzino

Nella Tabella che segue (***Tab. 43***) sono riportate le principali caratteristiche riguardanti il territorio comunale di Verzino.

Dati statistici	
Comune	**Verzino**
Codice ISTAT Comune	**027**
Provincia	**Crotone**
Codice ISTAT Provincia	**101**
Coordinate geografiche	**Latitudine: 39.31171** **Longitudine:16.86186**
Estensione territoriale	**45,37 Kmq**
Popolazione residente (dato ad Aprile 2017)	**1761 abitanti**
Popolazione nel periodo di punta (mese di Agosto)	**2688 abitanti**
Densità abitativa	**38,81 abitanti/Kmq**
Popolazione residente in Verzino Centro	**1611 abitanti**
Popolazione residente in Località Vigne	**150 abitanti**
Persone con disabilità residenti	**27**
Limiti amministrativi	
Confini comunali	**A Nord con il Comune di Campana (CS)** **A Sud con i Comuni di Casabona (KR) e Castelsilano (KR)** **A Est con il Comune di Pallagorio (KR)**

	A Ovest con il Comune di Savelli (KR)
Distanze	
Distanza dal Capoluogo di Provincia (Crotone)	**37 Km circa**
Distanza dal Capoluogo di Regione (Catanzaro)	**99 Km**
Distanza dall'aeroporto più vicino (Aeroporto "Sant'Anna" di Isola Capo Rizzuto	**64 Km circa**
Distanza dalla stazione ferroviaria più vicina (Stazione ferroviaria di Cirò)	**37 Km circa**
Distanza dal Porto più vicino (Porto di Cirò Marina)	**37 Km circa**
Distanza dallo Svincolo autostradale più vicino (Svincolo autostradale di Cosenza Sud)	**123 Km circa**
Aspetti ambientali	
Fiumi	**Fiume Vitravo** **Fiume Lese**
Torrenti	**Torrente Sanapite** **Torrente Vallone Montagne Soprane** **Torrente Vacante dell'Eremita** **Torrente Fosso della Montagna** **Torrente Vallone Montagne Sottane** **Torrente Vallone del Greco** **Torrente Vallone del Radicone** **Torrente Vallone di Verzino** **Torrente Fosso Canal Grande** **Torrente Vallone Corno** **Torrente Fosso Frea** **Torrente Fosso Piano del Purgatorio** **Torrente Fosso Casale** **Torrente Fosso Vitravo**
Strutture e Servizi essenziali	
Sistema insediativo: Principali vie di comunicazione	**Strada Provinciale "SP 23"** **Strada Provinciale "SP 26"**
Sistema urbano e territoriale	• **attrezzature scolastiche:** – **n° 2 scuole materne e per l'infanzia;** – **n° 2 scuole elementari;** – **n° 1 istituto comprensivo, scuola materna, elementare e media;** – **n° 1 scuola media;** – **n° 1 scuola superiore.** • **altre strutture:** – **la sede degli Uffici Comunali;** – **Poste e Telecomunicazioni;** – **Caserma dei Carabinieri;** – **N° 1 Casa di Cura;** – **Guardia Medica;** – **sede Croce Rossa italiana;** – **Centro di aggregazione sociale +**

	Sede di associazioni locali; **– cimitero;** **– depuratore comunale.**
Altre informazioni	
Zona di allerta meteo della Regione Calabria	***Cala 6.* Versante Jonico Centro – settentrionale (Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 535 del 15 Novembre 2017 riguardante la Direttiva "Sistema di allertamento regionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Calabria"**
Classificazione sismica	**Zona sismica di II° categoria alla quale le norme tecniche per l'edilizia e prescrizioni antisismiche assegna il grado di sismicità s=9.**

Tab. 43 Caratteristiche principali del territorio comunale di Verzino

4. Il Piano di Emergenza Comunale di Verzino

4.1. Contenuti del Piano

Le nuove direttive in tema di Protezione Civile hanno come obiettivo principale quello di modificare la gestione dell'emergenza, spostando l'attenzione dalla semplice raccolta di dati e numeri ad una più ampia analisi del territorio e dei rischi incombenti su di esso, al fine di fornire indicazioni metodologiche e un'architettura generale di riferimento che aiutino gli Enti locali nel processo di redazione di Piani di Emergenza efficaci, prativi e dinamici.

Lo scopo principale della stesura del Piano di Emergenza Comunale, partendo dall'analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è stata l'organizzazione delle procedure di emergenza, dell'attività di monitoraggio del territorio e dell'assistenza alla popolazione.
Conseguentemente è stata fondamentale l'analisi dei fenomeni naturali e non, che sono potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e per la popolazione.

Il Piano di Emergenza Comunale di Verzino garantisce soluzioni operative nel caso di eventi calamitosi di vario genere e pericolosità, considerando gli aspetti connessi alla previsione dei rischi ed alla mobilitazione delle risorse esistenti sul territorio in fase di emergenza.

Il Piano di Emergenza Comunale, analizzando le caratteristiche e le problematiche del territorio, ha il primario obiettivo di organizzare le procedure di emergenza, di controllo del territorio e di assistenza alla popolazione.

L'operatività del Piano è garantita dal coinvolgimento e dal coordinamento di tutte el strutture operative e non presenti sul territorio, Enti, Uffici e Corpi istituzionalmente preposti alla Protezione Civile, forze del volontariato.

Il Piano di Emergenza Comunale è uno strumento di lavoro basato su conoscenze scientifiche, pregresse e attuali, e su la probabilità che alcuni eventi calamitosi si verifichino. Il modello di risposta all'emergenza deve essere facilmente aggiornabile e revisionale, soprattutto nel momento in cui si acquisiscano nuove conoscenze sui rischi del territorio oppure nuovi sistemi di monitoraggio e previsione.
Il Piano deve consentire ai soggetti deputati alla gestione dell'emergenza di avere il quadro della situazione in un colpo d'occhio: definire la possibile ampiezza dell'evento, la popolazione coinvolta, le vie di fuga e così via. Risulta fondamentale, quindi, l'analisi dei possibili "scenari di rischio", a cui possono corrispondere diverse tipologie di intervento.

4.2. Obiettivi del Piano

La pianificazione dell'emergenza è lo sviluppo e mantenimento di procedure condivise finalizzate a prevenire, ridurre, controllare, mitigare le diverse condizioni di emergenza che possono potenzialmente manifestarsi all'interno di un dato territorio. Pertanto il fine è quello di realizzare un ciclico processo di previsione e descrizione dei rischi presenti all'interno del territorio comunale, al fine di essere preparati alle emergenze tramite la preventiva realizzazione di precise e dettagliate procedure operative.

A tal proposito il Piano di Emergenza Comunale di Verzino persegue i seguenti obiettivi:

- descrizione dettagliata delle condizioni di rischio locale, specificando quali eventi calamitosi possono realmente interessare il territorio comunale e quali persone, beni o strutture ne sarebbero coinvolti o danneggiati;
- descrivere in forma analitica e dettagliata il modello organizzativo di intervento, le procedure operative e le risorse a disposizione;
- descrivere tutte le azioni che preventivamente al verificarsi dell'evento saranno svolte al fine di garantire la necessaria preparazione sia della popolazione che dei soggetti chiamati a gestire;
- assegnare la responsabilità alle organizzazioni e agli individui per fare azioni specifiche, progettate nei tempi e nei luoghi, in un'emergenza che supera la capacità di risposta o la competenza di una singola organizzazione;
- descrivere come vengono coordinate le azioni e le relazioni fra organizzazioni;
- descrivere in che modo proteggere le persone e la proprietà in situazioni di emergenza e di disastri;
- identificare il personale, l'equipaggiamento, le competenze, i fondi e altre risorse disponibili da utilizzare durante le operazioni di risposta;
- identificare le iniziative da mettere in atto per migliorare le condizioni di vita degli eventuali evacuati dalle loro abitazioni.

Gli scenari di rischio locale debbono poter permettere di dare risposta alle seguenti domande:

- quale eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare il territorio comunale;
- quali persone, beni, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati.

La risposta a queste domande consente:

- di formulare ipotesi realistiche in merito alle esigenze tecnico – organizzative e alle risorse che in "tempo di pace" sarà necessario programmare per fornire una efficace ed efficiente risposta alle condizioni di rischio;
- fornire puntuali indicazioni alla pianificazione urbanistica e territoriale che con queste indicazioni dovrà coordinarsi.

Descrivere in forma analitica e tecnica il modello organizzativo, le procedure operative e le risorse che verranno adottate per fronteggiare i potenziali eventi calamitosi e per garantire un rapido ritorno alla normalità

Questa componente del Piano deve permettere di rispondere in maniera chiara e puntuale alle seguenti domande:

- *quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell'evento atteso, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana*;
- *a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle diverse fasi in cui l'evento atteso si manifesterà*.

Il Piano di Emergenza Comunale di Verzino, inoltre, si pone come ulteriore obiettivo primario di descrivere le azioni che in "tempo di pace" si metteranno in atto per garantire la necessaria

preparazione tanto della popolazione che dei soggetti chiamati ad intervenire nella gestione dell'evento calamitoso.
Queste azioni sono essenzialmente di tipo formativo e informativo e ad esse dovrebbero affiancarsi, compatibilmente con la disponibilità di risorse, periodiche esercitazioni finalizzate a sperimentare quanto previsto nel Piano di Emergenza Comunale.

Il Piano di Emergenza Comunale è un documento in continuo aggiornamento, il quale deve tener conto dell'evoluzione dell'assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi. Anche le esercitazioni potranno contribuire all'aggiornamento del Piano perché ne convalideranno i contenuti e valuteranno le capacità operative e gestionali del personale.
Il Piano deve essere sufficientemente flessibile per essere utilizzato in tutte le emergenze che possono presentarsi, incluse quelle impreviste, e semplice in modo da divenire rapidamente operativo.

4.3. Struttura del Piano

Il Piano di Emergenza Comunale di Verzino è composta da cinque Relazioni e da ventisette elaborati cartografici.
L'*Elaborato R1: Relazione generale* si divide in quattro Capitoli:

- il Capitolo Primo: *Protezione Civile e pianificazione di emergenza* riguarda gli aspetti generali sulla Protezione Civile, sul Piano di emergenza Comunale, descrive il c.d. Metodo Augustus e riporta quali devono essere i criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza;
- il Capitolo Secondo: *Quadro normativo di riferimento* tratta l'evoluzione storico – normativa, la legislazione nazionale vigente in materia di Protezione Civile, la Legislazione vigente nella Regione Calabria, le Autorità e componenti del Sistema di Protezione Civile (ruoli, funzioni e competenze secondo la legislazione nazionale vigente), il Servizio di Protezione Civile della Regione Calabria (ruoli, funzioni e competenze dei vari Enti Locali);
- il Capitolo Terzo: *Analisi e caratteristiche del territorio comunale di Verzino* contiene dati generali e specifici sul territorio, le sue caratteristiche fisiche, ambientali (estensione, idrografia, precipitazioni, temperature, etc.), la sua struttura economica e socio culturale, l'analisi del sistema insediativo (i collegamenti e il sistema urbano e territoriale);
- il Capitolo Quarto: *Il Piano di Emergenza Comunale di Verzino* tratta i contenuti e gli obiettivi del Piano.

L'*Elaborato R2: Fascicolo Rischio sismico* analizza gli aspetti e i Rischi sismici che caratterizzano il territorio comunale di Verzino (sismicità regionale, sismicità storica, la vulnerabilità degli edifici, , la sismicità storica, lo scenario di danno sismico), la pianificazione (con l'individuazione degli elementi di importanza strategica e gli obiettivi, sia in termini di prevenzione che d'azione, da conseguire per organizzare una adeguata risposta di Protezione Civile al verificarsi di un evento, nonché le componenti e le strutture operative chiamate a farlo), il Modello di intervento (cioè il complesso delle procedure operative da porre in essere per il fronteggiamento e la gestione delle emergenze di Protezione Civile, le diverse fasi, procedure, soggetti e competenze per il superamento di situazioni di emergenza, l'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e di controllo per la gestione dell'emergenza a livello comunale, le procedure

suddivise in diverse fasi operative per l'attuazione più o meno progressiva delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed all'evoluzione dell'evento, in modo da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse, ed il coordinamento degli operatori di Protezione Civile presenti sul territorio).

L'*Elaborato R3: Fascicolo Rischio meteo – idrogeologico e idraulico* analizza gli aspetti legati al rischio idrogeologico (lo scenario di pericolosità, la Pericolosità idrogeologica, la vulnerabilità, lo scenario di rischio, il Sistema di Allertamento regionale, gli Aspetti generali del sistema di allertamento regionale per il Rischio idrogeologico e idraulico in Calabria, il Monitoraggio idrogeologico ed Idraulico in Calabria, le Soglie pluviometriche per la previsione e il preannuncio di eventi idrogeologici ed idraulici, le Fasi operative per piogge previste e per piogge in corso), gli Scenari d'evento e di rischio e possibili effetti e danni per piogge previste od in corso, la pianificazione e il modello di intervento.

L'*Elaborato R4: Fascicolo Rischio* incendi analizza gli aspetti riguardanti gli incendi (Aspetti generali sugli incendi, il Rischio incendi di interfaccia, la Metodologia applicata per la realizzazione della Carta della Pericolosità, la valutazione della pericolosità, l'analisi della vulnerabilità, la valutazione del rischio), la pianificazione e il modello di intervento.

Attraverso l'*Elaborato R5: Schede e funzioni di supporto per la pianificazione e gestione delle emergenze* si procede all'individuazione degli elementi di importanza strategica (la Sede del Centro Operativo Comunale, i percorsi, i cancelli, gli Edifici Strategici, le Aree di Emergenza) e degli obiettivi, sia in termini di prevenzione che d'azione, da conseguire per organizzare una adeguata risposta di Protezione Civile al verificarsi di un evento, nonché le componenti e le strutture operative chiamate a farlo.

L'*Elaborato R6: Glossario* è una raccolta dei più importanti e principali termini utilizzati nel campo della Protezione Civile, utile per una immediata comprensione degli stessi.

Il Piano rappresenta anche cartograficamente tutte le indicazioni utili alla caratterizzazione dei possibili scenari per le varie tipologie di Rischio al fine di poter efficacemente definire le strategie di intervento per il soccorso e il superamento dell'emergenza, razionalizzando l'impiego di uomini e mezzi. Gli Elaborati cartografici costituenti il Piano di Emergenza Comunale di Verzino sono di seguito riportati:

- Tavola n° 1: Inquadramento territoriale a scala regionale e provinciale
- Tavola n° 2: Carta della rete viaria, ferroviaria, dei porti
- Tavola n° 3a: Carta di analisi del sistema della viabilità e delle connessioni
- Tavola n° 3b: Carta di analisi del sistema della viabilità e delle connessioni
- Tavola n° 4: Carta delle destinazioni d'uso degli organismi edilizi
- Tavola n° 5a: Carta di ubicazione delle reti e degli impianti tecnologici
- Tavola n° 5b: Carta di ubicazione delle reti e degli impianti tecnologici
- Tavola n° 6a: Carta dell'esposizione delle infrastrutture viarie, delle aree e degli organismi edilizi
- Tavola n° 6b: Carta dell'esposizione delle infrastrutture viarie, delle aree e degli organismi edilizi
- Tavola n° 7: Carta della vulnerabilità degli edifici pubblici e privati

- Tavola n° 8a: Carta dell'uso del suolo
- Tavola n° 8b: Carta dell'uso del suolo
- Tavola n° 9: Carta climatica
- Tavola n° 10a: Carta degli incendi storici
- Tavola n° 10b: Carta degli incendi storici
- Tavola n° 11: Carta idrografica
- Tavola n° 12: Carta della massima intensità macrosismica
- Tavola n° 13: Carta geologica
- Tavola n° 14: Carta delle aree inondabili
- Tavola n° 15: Carta abitati in frana
- Tavola n° 16: Carta della densità della popolazione
- Tavola n° 17: Rischio sismico_Scenari di danno
- Tavola n° 18: Rischio incendi boschivi_Carta della vulnerabilità
- Tavola n° 19: Rischio incendi boschivi_Carta delle pericolosità
- Tavola n° 20: Rischio incendi boschivi_Carta del rischio
- Tavola n° 21a: Carta di piano per la pianificazione e gestione delle emergenze
- Tavola n° 21b: Carta di piano per la pianificazione e gestione delle emergenze